

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 72



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
5 marzo 2011

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 72/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 63 del 26.2.2011

1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2011/C 72/02

Causa C-266/10 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2010 dalla Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid) avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 16 marzo 2010, causa T-530/09, Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid)/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

2

2011/C 72/03

Causa C-544/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 23 novembre 2010 — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz

2

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 72/04	Causa C-560/10 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2010 dall'Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010, causa T-300/07, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea	3
2011/C 72/05	Causa C-561/10 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2010 dall'Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010, causa T-387/08, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea	3
2011/C 72/06	Causa C-564/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 2 dicembre 2010 — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft	4
2011/C 72/07	Causa C-572/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (Francia) l'8 dicembre 2010 — Clément Amedee/Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État	4
2011/C 72/08	Causa C-574/10: Ricorso proposto il 9 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania	5
2011/C 72/09	Causa C-575/10: Ricorso proposto il 9 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria	6
2011/C 72/10	Causa C-577/10: Ricorso proposto il 10 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio	7
2011/C 72/11	Causa C-578/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 6 dicembre 2010 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: L.A.C. van Putten	7
2011/C 72/12	Causa C-579/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l'8 dicembre 2010 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: P. Mook	8
2011/C 72/13	Causa C-580/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 9 dicembre 2010 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: G. Frank	8
2011/C 72/14	Causa C-581/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgerichts Köln (Germania) il 13 dicembre 2010 — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG	8
2011/C 72/15	Causa C-584/10 P: Impugnazione proposta il 13 dicembre 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010, causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea	9
2011/C 72/16	Causa C-593/10 P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2010 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010, causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 72/17	Causa C-595/10 P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2010 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010, causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea	10
2011/C 72/18	Causa C-596/10: Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese	11
2011/C 72/19	Causa C-599/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 17 dicembre 2010 — SAG ELV Slovensko, a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe, a.s., TESLA STROPKOV, a.s., Autostrade per l'Italia S.p.A., EFKON AG, STALEXPORT Autostrady S.A./Úrad pre verejné obstarávanie	11
2011/C 72/20	Causa C-606/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 dicembre 2010 — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)/Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration	12
2011/C 72/21	Causa C-610/10: Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna	12
2011/C 72/22	Causa C-614/10: Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria	13
2011/C 72/23	Causa C-615/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 23 dicembre 2010 — Insinööritoimisto InsTiimi Oy	14
2011/C 72/24	Causa C-617/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Haparanda tingsrätt (Svezia) il 27 dicembre 2010 — Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson	14
2011/C 72/25	Causa C-619/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 29 dicembre 2010 — Trade Agency Limited/Seramico Investments Limited	15
2011/C 72/26	Causa C-620/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Svezia) il 27 dicembre 2010 — Migrationsverket/Nuriye Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati	15
2011/C 72/27	Causa C-621/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 29 dicembre 2010 — ADSITS «Balkan and Sea properties»/Direttore della Direzione «Contenzioso e riscossione» di Varna	15
2011/C 72/28	Causa C-624/10: Ricorso proposto il 21 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese	16
2011/C 72/29	Causa C-628/10 P: Impugnazione proposta il 29 dicembre 2010 dall'Alliance One International, Inc. e dalla Standard Commercial Tobacco Company, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 27 ottobre 2010, causa T-24/05, Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Commissione europea	17



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
Tribunale		
2011/C 72/30	Causa T-370/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 24 gennaio 2011 — Rubinetterie Teorema/Commissione europea («Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno pecuniario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Mancanza dell'urgenza») 18	18
2011/C 72/31	Causa T-567/10: Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Vivendi/Commissione 18	18
2011/C 72/32	Causa T-568/10: Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Vivendi/Commissione 19	19
2011/C 72/33	Causa T-572/10: Ricorso proposto il 21 dicembre 2010 — Commissione/Comune di Millau 19	19
2011/C 72/34	Causa T-589/10: Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Just Music Fernsehbetrieb/UAMI — France Télécom (Jukebox) 20	20
2011/C 72/35	Causa T-590/10: Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Thesing e Bloomberg Finance/BCE 20	20
2011/C 72/36	Causa T-595/10: Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Zenato/UAMI — Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) 21	21
2011/C 72/37	Causa T-599/10: Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Eurocool Logistik/UAMI — Lenger (EUROCOOL) 22	22
2011/C 72/38	Causa T-4/11: Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Export Development Bank of Iran/Consiglio 22	22
2011/C 72/39	Causa T-5/11: Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Export Development Bank of Iran/Consiglio 23	23
2011/C 72/40	Causa T-6/11 P: Impugnazione proposta il 5 gennaio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 ottobre 2010, causa F-9/09, Vicente Carbajosa e altri/Commissione 24	24
2011/C 72/41	Causa T-8/11: Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Bank Kargoshaei e altri/Consiglio 24	24
2011/C 72/42	Causa T-9/11: Ricorso proposto il 6 gennaio 2011 — Air Canada/Commissione 25	25
2011/C 72/43	Causa T-15/11: Ricorso proposto il 6 gennaio 2011 — Sina Bank/Consiglio 26	26
2011/C 72/44	Causa T-16/11: Ricorso proposto il 14 gennaio 2011 — Paesi Bassi/Commissione 27	27

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 72/45	Causa T-22/11: Ricorso proposto il 19 gennaio 2011 — Westfälisch — Lippischer Sparkassen — und Giroverband/Commissione	28
2011/C 72/46	Causa T-26/11: Ricorso proposto il 18 gennaio 2011 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori nero, beige, marrone, rosso scuro e grigio)	29
2011/C 72/47	Causa T-27/11: Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione	29
2011/C 72/48	Causa T-28/11: Ricorso proposto il 23 gennaio 2011 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione	30
2011/C 72/49	Causa T-31/11: Ricorso proposto il 20 gennaio 2011 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori rosa, viola, beige e grigio scuro)	32
2011/C 72/50	Causa T-38/11: Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Cathay Pacific Airways/Commissione	32
2011/C 72/51	Causa T-389/09: Ordinanza del Tribunale 10 gennaio 2011 — Labate/Commissione	33
2011/C 72/52	Causa T-198/10: Ordinanza del Tribunale 12 gennaio 2011 — Maximuscle/UAMI — Foreign Supplement Trademark (GAKIC)	33

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 72/53	Causa F-121/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 20 gennaio 2011 — Strack/Commissione [Funzione pubblica — Funzionari — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Competenza del Tribunale — Ricevibilità — Atto che arreca pregiudizio]	34
2011/C 72/54	Causa F-132/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 20 gennaio 2011 — Strack/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Artt. 17, 17 bis e 19 dello Statuto — Domanda di autorizzazione alla divulgazione di documenti — Domanda di autorizzazione alla pubblicazione di un testo — Domanda di autorizzazione all'utilizzo degli accertamenti dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali — Ricevibilità)	34
2011/C 72/55	Causa F-106/10: Ricorso proposto il 22 ottobre 2010 — Gross e a./Corte di giustizia	34
2011/C 72/56	Causa F-113/10: Ricorso proposto il 2 novembre 2010 — AT/EACEA	35
2011/C 72/57	Causa F-120/10: Ricorso proposto il 15 novembre 2010 — AR/Commissione	35
2011/C 72/58	Causa F-127/10: Ricorso proposto il 15 dicembre 2010 — Bömcke/BEI	36



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 72/59	Causa F-1/11: Ricorso proposto il 6 gennaio 2011 — Soukup/Commissione	36
2011/C 72/60	Causa F-2/11: Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Descamps/Commissione	36

Rettifiche

2011/C 72/61	Rettifica della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa T-507/10 (GU C 13 del 15.1.2011, pag 28)	38
--------------	---	----



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

*(2011/C 72/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

GU C 63 del 26.2.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 55 del 19.2.2011

GU C 46 del 12.2.2011

GU C 38 del 5.2.2011

GU C 30 del 29.1.2011

GU C 13 del 15.1.2011

GU C 346 del 18.12.2010

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta il 27 maggio 2010 dalla Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid) avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 16 marzo 2010, causa T-530/09, Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid)/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-266/10 P)

(2011/C 72/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid) (rappresentante: avv. N.O. Curelea)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Con ordinanza 22 ottobre 2010, la Corte di giustizia (Settima sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 23 novembre 2010 — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz

(Causa C-544/10)

(2011/C 72/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Deutsches Weintor eG

Resistente: Land Rheinland-Pfalz

Questioni pregiudiziali

1) Se la valenza per la salute di un'indicazione ai sensi dell'art. 4, n. 3, primo periodo, in combinato disposto con l'art. 2, n. 2, punto 5, o dell'art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, n. 1924, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, da ultimo modificato dal regolamento (UE) della Commissione 9 febbraio 2010, n. 116 ⁽²⁾, richieda un effetto nutrizionale o fisiologico benefico finalizzato ad un miglioramento costante dello stato fisico o se sia sufficiente anche un effetto temporaneo, ossia limitato al periodo dell'assunzione e della digestione dell'alimento.

2) Nel caso in cui la mera affermazione di un effetto temporaneo benefico possa avere una valenza per la salute:

se, per asserire che un siffatto effetto sia fondato sull'assenza o sul contenuto ridotto di una sostanza ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), e del quindicesimo «considerando» del regolamento, sia sufficiente che con tale indicazione si sostenga semplicemente che un effetto, solitamente prodotto da alimenti di questo tipo e spesso percepito come negativo, sia ridotto nel caso concreto.

3) Nel caso in cui la questione n. 2 sia risolta affermativamente:

se sia compatibile con l'art. 6, n. 1, primo comma, del Trattato sull'Unione europea, nella versione del 13 dicembre 2007, in combinato disposto con l'art. 15, n. 1 (libertà professionale) e l'art. 16 (libertà d'impresa) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella versione del 12 dicembre 2007 ⁽³⁾, vietare, senza eccezione alcuna, ad un produttore o a un distributore di vini la pubblicità recante un'indicazione sulla salute del tipo qui in esame, anche ove tale indicazione sia veritiera.

⁽¹⁾ GU L 404, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 37, pag. 16.

⁽³⁾ GU C 303, pag. 1.

Impugnazione proposta il 26 novembre 2010 dall'Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010, causa T-300/07, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-560/10 P)

(2011/C 72/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki -Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, Attorneys of Law)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale;
- annullare la decisione della Commissione (DG ENTR) di respingere l'offerta della ricorrente nell'ambito della gara d'appalto ENTR/05/078 YOUR EUROPE, lotto 1 (lavori editoriali e di traduzione) per «La tua Europa, gestione e manutenzione del portale» (GU 2006/s 143-153057) e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente;
- rinviare la causa al Tribunale affinché esamini le questioni rimaste in sospeso nei due lotti, inclusa la richiesta di risarcimento del danno, non ancora esaminata dal Tribunale;
- ordinare alla Commissione di sopportare l'integralità delle spese della ricorrente comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento iniziale, anche qualora la presente impugnazione fosse respinta, nonché di quelle della presente impugnazione, qualora fosse accolta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale impugnata ha errato in diritto ed ha interpretato e ha interpretato erroneamente l'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario ⁽¹⁾ e l'art. 149 delle modalità di applicazione dichiarando che, poiché l'offerta della ricorrente non aveva raggiunto la soglia del 70 %, la Commissione giustamente non aveva comunicato al ricorrente i meriti dell'offerente vincitore. Inoltre, la ricorrente sostiene che la sentenza è insufficientemente motivata poiché il Tribunale ha omissso di esaminare approfonditamente e singolarmente il motivo vertente sulla violazione del principio di trasparenza e di parità di trattamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Impugnazione proposta il 26 novembre 2010 dall'Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010, causa T-387/08, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-561/10 P)

(2011/C 72/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki -Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, Attorneys of Law)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale;
- annullare la decisione dell'OPOCE (l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea) di respingere l'offerta della ricorrente e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente e concedere il risarcimento danni;
- rinviare la causa al Tribunale affinché esamini le questioni rimaste in sospeso nei due lotti, inclusa la richiesta di risarcimento del danno, non ancora esaminata dal Tribunale;
- ordinare all'OPOCE di sopportare l'integralità delle spese della ricorrente comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento iniziale, anche qualora la presente impugnazione fosse respinta, nonché di quelle della presente impugnazione, qualora fosse accolta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale impugnata è errata in diritto e ha interpretato erroneamente l'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario ⁽¹⁾ e l'art. 149 delle modalità di applicazione dichiarando che, poiché l'offerta della ricorrente non aveva raggiunto la soglia del 70 %, la Commissione giustamente non aveva comunicato alla ricorrente i meriti rispettivi dell'offerente vincitore. Inoltre, la ricorrente sostiene che la sentenza è insufficientemente motivata, poiché il Tribunale ha omissso di esaminare approfonditamente e singolarmente il motivo vertente sulla violazione del principio di trasparenza e di parità di trattamento.

La ricorrente afferma inoltre che il Tribunale ha violato l'obbligo di indicare le motivazioni, poiché, nonostante abbia riconosciuto che i commenti relativi a numerosi sottocriteri contenuti nella decisione impugnata fossero vaghi e generici e non spiegassero punteggi assegnati all'offerta della ricorrente e che la decisione contestata è viziata da una motivazione inadeguata con riferimento a specifici sottocriteri di aggiudicazione, ha concluso che «la motivazione con riferimento a numerosi altri criteri e sottocriteri di aggiudicazione è adeguata». Inoltre, il Tribunale ha interpretato in modo erroneo l'obbligo di fornire una motivazione, ritenendo che alcuni commenti del comitato di valutazione fossero sufficienti a soddisfare il suo obbligo di motivazione. Infine il Tribunale non ha esaminato approfonditamente gli argomenti della ricorrente riguardanti la violazione del principio di trasparenza e di parità di trattamento e ha ommesso di motivare individualmente e a sufficienza tali aspetti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 2 dicembre 2010 — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft

(Causa C-564/10)

(2011/C 72/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Convenuta: Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 3 del regolamento ⁽¹⁾ si applichi anche alla prescrizione di diritti agli interessi che, in base alla normativa nazionale, sono dovuti in aggiunta al rimborso del vantaggio indebitamente ottenuto a motivo di una irregolarità.
- 2) Se la comparazione dei termini, di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento, debba riguardare solo la durata del termine di prescrizione o se debba anche comprendere le disposizioni nazionali che differiscono il dies a quo di tale termine alla fine dell'anno civile in cui è sorto il diritto (nel caso di specie, il diritto agli interessi), senza che, a tal fine, siano necessarie altre condizioni.
- 3) Se, anche per i diritti agli interessi, il termine di prescrizione inizi a decorrere con l'esecuzione della irregolarità ovvero con la cessazione dell'irregolarità permanente o ripetuta,

anche qualora i diritti agli interessi riguardino soltanto periodi successivi e, dunque, sorgano soltanto posteriormente. Se, in caso di irregolarità permanenti o ripetute, anche per i diritti agli interessi, in base all'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento, l'inizio della prescrizione venga differito al momento della cessazione dell'irregolarità.

- 4) In quale momento termini l'efficacia interruttiva di una decisione dell'autorità competente, a norma dell'art. 3, n. 1, terzo comma, secondo periodo, del regolamento, con la quale venga accertato il diritto controverso (nel caso di specie, il diritto agli interessi).

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (Francia) l'8 dicembre 2010 — Clément Amedee/Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Causa C-572/10)

(2011/C 72/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion

Parti

Ricorrente: Clément Amedee

Convenuti: Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possa ritenere che il meccanismo messo in atto dall'art. L. 12, lett. b), del codice delle pensioni di vecchiaia civili e militari, come modificato dall'art. 48 della legge 21 agosto 2003, e dall'art. R.13 dello stesso codice, come modificato dalle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto 26 dicembre 2003, determini una discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 157 del Trattato [sul funzionamento] dell'Unione europea, nei confronti dei genitori di figli biologici, tenuto conto della percentuale di uomini che possono soddisfare la condizione relativa all'interruzione della loro attività per un periodo continuativo di almeno due mesi, segnatamente in ragione dell'assenza di una disciplina che consenta loro di soddisfare tale condizione nell'ambito di un congedo retribuito.

- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la discriminazione indiretta così determinata possa risultare legittima in virtù dell'art. 6, n. 3, dell'accordo allegato al protocollo n. 14 sulla politica sociale.
- 3) In caso di soluzione negativa della seconda questione, se la direttiva 79/7/CEE ⁽¹⁾ osti al mantenimento degli artt. L. 12, lett. b), e R. 13 del codice delle pensioni di vecchiaia civili e militari.
- 4) In caso di soluzione affermativa della prima questione e di soluzione negativa della seconda e della terza questione, se l'eventuale illegittimità delle suddette disposizioni debba essere limitata alla discriminazione da esse derivante o consista nell'impossibilità per i funzionari di entrambi i sessi di rivendicare il beneficio delle stesse.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

Ricorso proposto il 9 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-574/10)

(2011/C 72/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la convenuta, affidando servizi di architettura relativi alla ristrutturazione della Autalhalle tramite il comune di Niedernhausen senza espletare una procedura di aggiudicazione dell'appalto a livello europeo, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 9 e 20, in combinato disposto con gli artt. 23-55, della direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto della presente controversia verte sui contratti di servizi a titolo oneroso relativi a servizi di architettura stipulati con uno studio di ingegneria dal comune di Niedernhausen in qualità di amministrazione aggiudicatrice. Sebbene i servizi di architettura in questione riguardino tutti un singolo progetto d'opera — ossia la ristrutturazione della Autalhalle — essi sono stati aggiudicati separatamente al medesimo studio di ingegneria come servizi di progettazione per le singole porzioni

del fabbricato senza effettuare una gara di appalto a livello europeo. Di conseguenza, gli importi degli appalti sono stati del pari determinati separatamente per i singoli appalti.

I presenti contratti di architettura costituiscono contratti di prestazione di servizi a titolo oneroso nell'accezione dell'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 2004/18/CE. I servizi di architettura rappresentano servizi prioritari ai sensi dell'allegato II A, categoria 12, della direttiva.

La Commissione è dell'avviso che i servizi di progettazione in questione costituiscano un progetto di acquisizione unitario, relativamente al quale non sarebbero ravvisabili motivi oggettivi per un frazionamento in singoli contratti separati. Si tratterebbe di prestazioni parziali della ristrutturazione di un unico fabbricato, concepita, deliberata ed effettuata come progetto complessivo. Esse sarebbero funzionali al suddetto obiettivo unitario e sarebbero legate da uno stretto rapporto, spaziale, economico e funzionale. L'importo dell'appalto, pertanto, avrebbe dovuto essere determinato sulla base dell'importo complessivo dei servizi di architettura acquistati nel contesto della ristrutturazione. In questo caso l'importo dell'appalto avrebbe superato la soglia indicata all'art. 7, lett. b), della direttiva 2004/18/CE, e il contratto di architettura avrebbe dovuto essere oggetto di una gara a livello europeo.

La stessa ristrutturazione edilizia della Autalhalle costituirebbe un appalto di lavori unitario nell'accezione della disciplina europea sugli appalti. Ciò sarebbe quanto meno fortemente indicativo del fatto che anche la relativa progettazione dovrebbe essere considerata come un progetto di acquisizione unitario. Se, come nel caso di specie, i servizi di architettura sono collegati ad un appalto di lavori unitario e il loro contenuto è determinato dall'oggetto dei lavori progettati, non vi è alcun motivo per scegliere una diversa modalità di calcolo. I servizi di architettura sono, infatti, in una certa misura, accessori rispetto ai lavori. La Commissione non ravvisa alcun motivo per cui un lavoro unitario dovrebbe richiedere un servizio di architettura non unitario.

La Corte di giustizia considera la funzione unitaria economica e tecnica delle singole componenti dell'appalto come un indizio della sussistenza di una singola procedura di acquisizione. Sebbene il suddetto criterio di considerazione funzionale sia stato sviluppato per gli appalti di lavori, la Commissione ritiene tuttavia che ciò sia applicabile anche agli appalti di servizi. Il criterio dell'unitarietà tecnica ed economica dei servizi di progettazione per le singole porzioni del fabbricato è stato rispettato nel caso di specie, atteso che si tratta della ristrutturazione di un singolo fabbricato.

Un frazionamento quasi arbitrario degli appalti sarebbe contrario all'effetto utile della direttiva. Essa, infatti, comporterebbe in molti casi una riduzione artificiosa della soglia e, in tal modo, una limitazione del campo di applicazione della stessa. La Corte di giustizia sottolinea in una costante giurisprudenza l'importanza delle direttive sull'aggiudicazione di appalti pubblici ai fini della libera circolazione dei servizi e di una concorrenza leale a

livello dell'Unione. Una «parcellizzazione» arbitraria e irrazionale degli appalti di servizi unitari metterebbe a repentaglio questi obiettivi.

Il frazionamento di un appalto in lotti di lavori dettato da esigenze di bilancio non potrebbero parimenti giustificare un frazionamento artificioso di un importo unitario dell'appalto. Sarebbe contrario alla finalità delle direttive europee in materia di appalti considerare un progetto di acquisizione unitario, che per soli motivi di bilancio è attuato in diverse fasi, come composto da diversi appalti autonomi solo per questo motivo, sottraendolo così al campo di applicazione della direttiva, tanto più che l'art. 9, n. 3, della medesima precluderebbe un siffatto frazionamento artificioso di un progetto di acquisizione.

In conclusione, si deve rilevare che gli appalti in questione rappresentano un progetto di acquisto unitario, il cui valore superava, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, la soglia stabilita nella direttiva. L'appalto, pertanto, avrebbe dovuto essere oggetto di gara a livello europeo ed essere aggiudicato secondo le procedure stabilite nella direttiva. Poiché ciò non è avvenuto, la convenuta avrebbe pertanto violato la direttiva 2004/18/CE.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; GU L 134, pag. 114.

Ricorso proposto il 9 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria

(Causa C-575/10)

(2011/C 72/09)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Repubblica di Ungheria

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica di Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 47, n. 2, e 48, n. 3, della direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾ nonché dell'art. 54, nn. 5 e 6, della direttiva 2004/17/CE ⁽²⁾ per non aver garantito che nei procedimenti di aggiudicazione di pubblici appalti gli operatori economici possano, se del caso, basarsi sulle risorse di altri soggetti indipendentemente dalla natura giuridica dei loro legami con essi;

— condannare la Repubblica di Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sia la direttiva 2004/17 sia la direttiva 2004/18 concedono agli offerenti nelle gare di pubblici appalti la possibilità di basarsi, per dimostrare la loro idoneità e il soddisfacimento dei criteri di selezione, sulle risorse di altri soggetti indipendentemente dalla natura giuridica dei loro legami con essi.

Secondo la Commissione non appare conforme alle corrispondenti disposizioni delle menzionate direttive la normativa ungherese che, nel caso di determinati criteri di idoneità, consente agli offerenti di avvalersi delle risorse di altri soggetti, che non partecipano direttamente all'esecuzione del contratto, solo se detengono una partecipazione maggioritaria in detti soggetti che consenta di influire su questi ultimi. In tal modo, nel caso di soggetti che non partecipano come subappaltanti nell'esecuzione del contratto, la normativa nazionale impugnata prescrive un requisito aggiuntivo affinché l'offerente possa basarsi sulle risorse di tale soggetto nel corso del procedimento di aggiudicazione di pubblici appalti.

Le disposizioni delle direttive sono inequivocabili: senza richiedere che i soggetti che mettono a disposizione le risorse siano direttamente coinvolti nell'esecuzione del contratto, esigono che la normativa nazionale garantisca le possibilità di basarsi sulle risorse di detti soggetti, *indipendentemente dalla natura giuridica dei legami* che l'offerente ha con detti soggetti. Il solo requisito è che l'offerente possa dimostrare all'ente aggiudicatore di disporre effettivamente delle risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto.

Senza dubbio, continua la Commissione, la normativa ungherese oggetto del ricorso limita sotto questo aspetto le possibilità degli offerenti, in quanto, in pratica non lascia loro altra scelta che implicare nell'esecuzione del contratto, come subappaltanti, i soggetti che mettono a disposizione le risorse necessarie, a meno che, fin dal primo momento, essi detengano presso detti soggetti una partecipazione maggioritaria, che consenta loro di influire su tali soggetti.

La Commissione afferma che la censurata normativa nazionale non può giustificarsi con l'obiettivo di reprimere le pratiche dirette a eludere le norme in materia di pubblici appalti, poiché un siffatto obiettivo non può essere invocato per giustificare una disposizione in contrasto con la normativa dell'Unione in materia di pubblici appalti che restringe in misura sproporzionata diritti e obblighi procedurali che derivano dalle direttive. Gli Stati membri hanno certamente la possibilità di decidere entro i limiti posti dalle direttive, la forma secondo la quale gli offerenti debbono provare che effettivamente dispongono delle risorse di altri soggetti, però debbono fare ciò senza dar luogo a distinzioni in ragione della natura giuridica dei legami che hanno con siffatti soggetti.

La Commissione respinge le tesi della Repubblica di Ungheria, secondo cui un soggetto che non partecipa all'esecuzione del contratto non può dimostrare di soddisfare i criteri minimi di selezione consistenti nel poter effettivamente mettere a disposizione le risorse necessarie al momento dell'esecuzione del contratto. A questo proposito la Commissione rileva che il n. 3 dell'art. 48 della direttiva 2004/18/CE dispone espressamente che l'offerente può fare affidamento sulla disponibilità delle risorse di altri soggetti «presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie». Da ciò è dato di dedurre che un soggetto che apporta le proprie risorse può provare di possedere le risorse che deve mettere a disposizione al momento dell'esecuzione del contratto, senza dover partecipare direttamente all'esecuzione del contratto.

La Commissione fa infine presente che la normativa nazionale controversa può produrre effetti discriminatori nei confronti degli offerenti stranieri. Anche se la normativa ungherese si applica a tutti gli offerenti, limita di fatto le possibilità di partecipare alle gare di appalto, in particolare nel caso di offerenti stranieri, dato che questi, di norma non dispongono nel luogo di esecuzione del contratto di tutte le risorse necessarie a tal fine, per cui, nelle gare di pubblici appalti si vedono obbligati a fare ricorso alle risorse di altri operatori economici locali con maggior frequenza degli offerenti ungheresi.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).

Ricorso proposto il 10 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-577/10)

(2011/C 72/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa e C. Vriignon, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— Constatare che avendo adottato gli artt. 137, n. 8, 138, terzo trattino, 153 e 157, n. 3, della legge programmatica

(l) 27 dicembre 2006 (¹) nella versione in vigore dal 1° aprile 2007, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi delle disposizioni dell'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

— Condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Commissione sostiene che la normativa nazionale che prescrive un obbligo di previa dichiarazione ai prestatori di servizi indipendenti stabiliti in altri Stati membri (la dichiarazione «Limosa») che intendano prestare in Belgio servizi a titolo temporaneo, costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi.

In primo luogo la Commissione rileva che le disposizioni controverse costituiscono una restrizione avente carattere discriminatorio in quanto, da un lato, impongono formalità amministrative aggiuntive non trascurabili e di effetto dissuasivo per i prestatori di servizi indipendenti interessati e, dall'altro lato, istituiscono un sistema di controllo che verte sui soli prestatori stabiliti in un altro Stato membro, senza che tale disparità di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.

In secondo luogo la ricorrente sostiene che tale restrizione alla libera prestazione di servizi, anche qualora non fosse discriminatoria, non è giustificata con riferimento agli obiettivi di interesse generale, dell'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale, di prevenzione delle frodi e di tutela dei lavoratori.

(¹) *Moniteur belge* del 28 dicembre 2006, pag. 75178.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 6 dicembre 2010 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: L.A.C. van Putten

(Causa C-578/10)

(2011/C 72/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Altra parte: L.A.C. van Putten

Questione pregiudiziale

Se, in virtù dell'art. 18 CE (attualmente divenuto art. 21 TFUE), si configuri una situazione disciplinata dal diritto comunitario qualora uno Stato membro assoggetti ad imposta l'inizio dell'utilizzazione, con un'automobile, della rete stradale sul suo territorio, nel caso in cui tale autovettura sia immatricolata in un altro Stato membro, essa sia stata prestata da una persona residente in di detto altro Stato membro e un cittadino del primo Stato membro guidi questa autovettura sul territorio di quest'ultimo Stato membro

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l'8 dicembre 2010 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: P. Mook

(Causa C-579/10)

(2011/C 72/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Altra parte: P. Mook

Questione pregiudiziale

Se, in virtù dell'art. 18 CE (attualmente divenuto art. 21 TFUE), si configuri una situazione disciplinata dal diritto comunitario qualora uno Stato membro assoggetti ad imposta l'inizio dell'utilizzazione con un'automobile della rete stradale sul suo territorio, nel caso in cui tale autovettura sia immatricolata in un altro Stato membro essa, sia stata prestata da una persona residente in detto altro Stato membro e con essa una persona residente nel primo Stato membro abbia viaggiato a fini privati tra tale Stato membro e il secondo Stato membro.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 9 dicembre 2010 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: G. Frank

(Causa C-580/10)

(2011/C 72/13)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Altra parte: G. Frank

Questione pregiudiziale

Se, in virtù dell'art. 18 CE (attualmente divenuto art. 21 TFUE), si configuri una situazione disciplinata dal diritto comunitario qualora uno Stato membro assoggetti ad imposta l'inizio dell'utilizzazione con un'automobile della rete stradale sul suo territorio, nel caso in cui tale autovettura sia immatricolata in un altro Stato membro, essa sia stata prestata da una persona residente in detto altro Stato membro e venga usata a fini privati sul territorio del primo Stato membro da una persona che risiede in detto Stato membro, ma ha la cittadinanza dell'altro Stato membro.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgerichts Köln (Germania) il 13 dicembre 2010 — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-581/10)

(2011/C 72/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Ricorrenti: Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson

Convenuta: Deutsche Lufthansa AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto alla compensazione pecuniaria disciplinato all'art. 7 del regolamento ⁽¹⁾ sia una riparazione a titolo non risarcitorio ai sensi dell'art. 29, secondo periodo, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 (in prosieguo: la «convenzione di Montreal»).
- 2) Quale sia il rapporto intercorrente tra il diritto alla compensazione pecuniaria, fondato — secondo la sentenza della Corte di giustizia 19 novembre 2009 (causa C-402/07) — sull'art. 7, quando il passeggero raggiunge la sua destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto, e il diritto al risarcimento del danno per ritardo disciplinato all'art. 19 della convenzione di Montreal, in considerazione dell'esclusione di cui all'art. 29, secondo periodo, della medesima convenzione.

- 3) Come sia conciliabile il criterio interpretativo posto alla base della sentenza della Corte di giustizia 19 novembre 2009 (causa C-402/07), che consente di estendere il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del regolamento ai casi di ritardo, con il criterio interpretativo applicato dalla Corte di giustizia nella sentenza 10 gennaio 2006 (causa C-344/04).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione (GU L 46, pag. 1).

Impugnazione proposta il 13 dicembre 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010, causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea

(Causa C-584/10 P)

(2011/C 72/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti P. Hetsch, S. Boelaert, E. Paasivirta e M. Konstantinidis, agenti)

Altre parti nel procedimento: Yassin Abdullah Kadi; Consiglio dell'Unione europea, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Conclusioni del ricorrente

- annullare, nella sua totalità, la sentenza impugnata;
- dichiarare infondato il ricorso proposto dal sig. Yassin Abdullah Kadi avverso il regolamento della Commissione n. 1190/2008 ⁽¹⁾, nei limiti in cui esso lo riguarda;
- condannare il sig. Yassin Abdullah Kadi a sopportare i costi sostenuti dalla Commissione nella presente impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La Commissione osserva che le constatazioni svolte dal Tribunale sono viziate da errori di diritto, in quanto basate su un

livello di controllo giurisdizionale erroneo dal punto di vista giuridico. I motivi dedotti dalla Commissione sono i seguenti:

- 1) Motivi relativi alle constatazioni svolte dal Tribunale in merito al livello di controllo giurisdizionale applicabile: la Commissione osserva che livello di controllo giurisdizionale adottato dal Tribunale è erroneo da un punto di vista giuridico in quanto la Corte non si è pronunciata sul livello di controllo giurisdizionale preciso applicabile e in quanto il livello di controllo giurisdizionale specifico applicato dal Tribunale non può essere richiesto dall'Unione europea.
- 2) Motivi relativi alle constatazioni del Tribunale riguardanti la violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nonché alla violazione del principio di proporzionalità: la Commissione deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che le procedure attuate dalla Commissione non soddisfacessero i requisiti applicabili in materia di diritti fondamentali per questo tipo di regime di misure restrittive, che erroneamente il Tribunale ha respinto l'argomento della Commissione riguardante la procedura nazionale avviata dal sig. Kadi negli Stati Uniti e che erroneamente il Tribunale ha respinto gli argomenti della Commissione riguardante le procedure di revisione amministrativa e di riesame attuati in applicazione delle risoluzioni 1822(2008) e 1904(2009) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite –ivi compresa la procedura del punto focale e dell'ufficio del mediatore.

⁽¹⁾ GU L 322, pag. 25.

Impugnazione proposta il 16 dicembre 2010 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010, causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea

(Causa C-593/10 P)

(2011/C 72/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan e R. Szostak, agenti)

Altre parti nel procedimento: Yassin Abdullah Kadi; Commissione europea, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Conclusioni del ricorrente

- annullare, nella sua totalità, la sentenza del Tribunale pronunciata nella causa T-85/09;
- dichiarare infondato il ricorso proposto dal sig. Yassin Abdullah Kadi avverso il regolamento n. 1190/2008 ⁽¹⁾, nei limiti in cui esso lo riguarda;
- condannare il sig. Yassin Abdullah Kadi a sopportare i costi del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il Consiglio mira a contestare varie valutazioni del Tribunale, e afferma quanto segue:

- il Tribunale è incorso in un errore giuridico ritenendo che il regolamento impugnato non beneficiasse di un'immunità giurisdizionale;

In subordine, il Consiglio sostiene che:

- il Tribunale ha interpretato ed applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia in maniera erranea, nel ritenere che il controllo da effettuarsi debba essere «completo e rigoroso» nonché nell'esigere la trasmissione delle prove su cui si fonda la decisione alla persona o all'entità designata nonché ai giudici dell'Unione, allo scopo di garantire che i diritti della difesa di tale persona o entità siano rispettati; e che
- il Tribunale è incorso in un errore di diritto non tenendo debitamente conto dell'istituzione dell'ufficio del mediatore ad opera della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1904(2009).

⁽¹⁾ GU L 322, pag. 25.

Impugnazione proposta il 16 dicembre 2010 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010, causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea

(Causa C-595/10 P)

(2011/C 72/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, agente, D. Beard e M. Wood, Barristers)

Altre parti nel procedimento: Yassin Abdullah Kadi; Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea, Repubblica francese

Conclusioni del ricorrente

- annullare, nella sua totalità, la sentenza del Tribunale pronunciata nella causa T-85/09;
- rigettare il ricorso proposto dal sig. Yassin Abdullah Kadi avverso il regolamento n. 881/2002 ⁽¹⁾, nei limiti in cui esso lo riguarda;
- condannare il sig. Yassin Abdullah Kadi a sopportare i costi sostenuti dalla Regno Unito nel procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Ad avviso del ricorrente, la conclusione cui è giunto il Tribunale secondo cui è appropriato un pieno controllo giurisdizionale con riferimento ai provvedimenti adottati dall'Unione europea per attuare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è contraria ai termini del Trattato UE nonché alla giurisprudenza dei giudici dell'Unione. A suo modo di vedere, tale conclusione è esattamente contraria alla storia e agli obiettivi della UE e in particolare allo sviluppo della sua competenza in materia di politica estera e di sicurezza comune.

Il ricorrente sostiene che la Carta delle Nazioni Unite richieda l'adempimento ad opera degli Stati membri degli obblighi che hanno assunto mediante la Carta stessa. Tali obblighi prevalgono sugli obblighi che possono nascere da qualsiasi altro accordo internazionale. Tali obblighi includono quelli imposti dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza allo scopo di combattere il terrorismo internazionale.

Con particolare riferimento agli artt. 3, n. 5, TUE, e 21 TUE, nonché all'art. 351 TFUE, l'obbligo gravante sugli Stati membri dell'Unione europea di conformarsi alle decisioni del Consiglio di Sicurezza prevale su qualsiasi altro obbligo che potrebbe sorgere sulla base dei Trattati UE.

L'Unione europea deve considerarsi vincolata alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e alle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottate in virtù della Carta stessa.

Si pone in contrasto con l'effetto vincolante delle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il fatto che i giudici dell'Unione svolgano un pieno controllo giurisdizionale dei provvedimenti dell'Unione europea che danno attuazione alle decisioni del Consiglio di Sicurezza.

Nei limiti in cui possa dirsi adeguato un controllo dei provvedimenti dell'Unione europea che danno fedele attuazione alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, i giudici dell'Unione devono tener conto della natura e dello scopo della Carta delle Nazioni Unite, nonché del ruolo del Consiglio di Sicurezza, come organo primario incaricato di garantire la sicurezza e la pace internazionali. Data la natura del Consiglio di Sicurezza e l'importanza del suo ruolo, considerata la creazione e l'attività dell'ufficio del mediatore e tenendo debitamente conto del sunto delle motivazioni fornite alla Commissione e al sig. Yassin Abdullah Kadi, non vi è alcuna ragione per annullare il regolamento n. 881/2002, nei limiti in cui esso riguarda il sig. Yassin Abdullah Kadi.

(¹) GU L 139, pag. 9.

Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-596/10)

(2011/C 72/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— constatare che, applicando un tasso ridotto di IVA alle operazioni relative agli equidi e segnatamente ai cavalli, laddove essi non sono normalmente destinati ad essere impiegati nella preparazione di generi alimentari o nella produzione agricola, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 96 — 99 e dell'allegato III della direttiva IVA (¹);

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva due censure a sostegno del proprio ricorso, rispettivamente basate sull'inosservanza della direttiva IVA ad opera della legislazione nazionale che sottopone, per un verso, ad un tasso ridotto del 5,5 % operazioni che non rientrano nelle eccezioni di cui all'allegato III della direttiva medesima e, per altro verso, ad un tasso ridotto del 2,10 % talune operazioni.

Con la sua prima censura la ricorrente rileva che, oltre al fatto di applicare un tasso di IVA ridotto pari al 5,5 % alle operazioni riguardanti gli equidi vivi senza operare una distinzione in funzione del loro utilizzo, la normativa francese prevede inoltre altre disposizioni non conformi alla direttiva IVA e segnatamente ai punti 1) e 11) dell'allegato III della medesima.

Con la sua seconda censura la Commissione denuncia la prassi amministrativa della convenuta, consistente nell'applicare un tasso pari al 2,10 % alle vendite a persone non soggette ad IVA di animali vivi non destinati ad usi di macelleria e di salumeria, e in particolare ai cavalli da corsa, da competizione, da svago e da maneggio.

(¹) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 17 dicembre 2010 — SAG ELV Slovensko, a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe, a.s., TESLA STROPKOV, a.s., Autostrade per l'Italia S.p.A., EFKON AG, STALEXPORT Autostrady S.A./Úrad pre verejné obstarávanie

(Causa C-599/10)

(2011/C 72/19)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrenti: SAG ELV Slovensko, a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe, a.s., TESLA STROPKOV, a.s., Autostrade per l'Italia S.p.A., EFKON AG, STALEXPORT Autostrady S.A.

Convenuto: Úrad pre verejné obstarávanie

Con l'intervento di: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾, nella versione in vigore nel periodo rilevante, l'interpretazione secondo la quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 51 e dell'art. 2 di detta direttiva, tenuto conto dei principi di non discriminazione e trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di chiedere chiarimenti in merito all'offerta, nel rispetto del diritto processuale soggettivo del singolo ad essere invitato a integrare o a chiarire certificati e documenti presentati ai sensi degli artt. 45-50 della citata direttiva, qualora una controversa o non chiara comprensione dell'offerta del partecipante alla gara possa comportare l'esclusione del partecipante da quest'ultima.
- 2) Se sia conforme alla direttiva [2004/18/CE], nella versione in vigore nel periodo rilevante, l'interpretazione secondo la quale ai sensi del combinato disposto dell'art. 51 e dell'art. 2 di detta direttiva, in forza dei principi di non discriminazione e trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice non ha l'obbligo di chiedere chiarimenti in merito all'offerta, qualora essa consideri comprovato che non sono soddisfatti i requisiti attinenti all'oggetto dell'appalto.
- 3) Se sia conforme agli artt. 51 e 2 della direttiva [2004/18/CE], nella versione in vigore nel periodo rilevante, una disposizione del diritto nazionale secondo la quale la commissione istituita per la valutazione dell'offerta ha una mera facoltà di chiedere per iscritto agli offerenti chiarimenti in merito all'offerta. Se sia conforme all'art. 55 della direttiva [2004/18/CE] un modo di procedere dell'amministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest'ultima non è obbligata a chiedere all'offerente chiarimenti in merito ad un prezzo anormalmente basso, e se tenuto conto della formulazione della domanda che l'amministrazione aggiudicatrice ha posto ai ricorrenti I e II con riferimento al prezzo anormalmente basso, questi ultimi abbiano avuto la possibilità di illustrare sufficientemente i parametri fondamentali caratteristici dell'offerta presentata.

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 dicembre 2010 — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)/Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

(Causa C-606/10)

(2011/C 72/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)

Convenuto: Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 13 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾ sia applicabile ad un cittadino di paesi terzi che rientri nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo qualora tale rientro non richieda né ingresso, né transito, né soggiorno nel territorio degli altri Stati membri.
- 2) Quali siano le condizioni in base alle quali uno Stato membro possa rilasciare a cittadini di paesi terzi un «visto di ritorno» ai sensi dell'art. 5, n. 4, lett. a), del medesimo regolamento e, in particolare, se un tale visto possa limitare l'ingresso ai soli punti del territorio nazionale.
- 3) Se, nella misura in cui il regolamento 15 marzo 2006 esclude ogni possibilità di ingresso nel territorio degli Stati membri ai cittadini di paesi terzi che siano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d'asilo, contrariamente a quanto consentivano le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen del 19 giugno 1990, nella versione precedente a quella modificata dal regolamento, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento imponevano di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi che avevano lasciato il territorio quando erano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d'asilo e che desideravano ritornarvi successivamente all'entrata in vigore del regolamento 15 marzo 2006.

⁽¹⁾ GU L 105, pag. 1.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-610/10)

(2011/C 72/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie che comporta l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 2 luglio 2002, causa C-499/99, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-603; in prosieguo: la «sentenza del 2002»), relativa all'inosservanza degli obblighi per il Regno di Spagna derivanti dalla decisione della Commissione 20 dicembre 1989, 91/1/CEE, relativa ad aiuti concessi in Spagna dall'esecutivo centrale e da vari esecutivi autonomi a favore di Magefesa, produttore di casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici (GU 1991, L 5, pag. 18), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della menzionata decisione e dell'art. 260 TFUE;
- Condannare il Regno di Spagna a pagare alla Commissione una sanzione pecuniaria pari ad EUR 131 136 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2002, a partire dal giorno della pronuncia nella presente causa e fino al giorno in cui sia data piena esecuzione alla sentenza del 2002.
- Condannare il Regno di Spagna a pagare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo sarà dato dalla moltiplicazione dell'importo giornaliero di EUR 14 343 per il numero di giorni in cui si è protratta la violazione e trascorsi a partire dalla data della pronuncia della sentenza del 2002 fino:
 - alla data in cui il Regno di Spagna recuperi gli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione 91/1, qualora la Corte accerti che il recupero abbia effettivamente avuto luogo prima della pronuncia nella presente causa;
 - alla data della pronuncia nella presente causa, qualora alla sentenza del 2002 non fosse stata data piena esecuzione prima di tale data.
- Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

I provvedimenti adottati dalla Spagna non hanno dato luogo ad un'esecuzione immediata della sentenza del 2002 e della decisione 91/1, e nemmeno ad un recupero totale e immediato dell'aiuto illegittimo ed incompatibile.

Secondo una costante giurisprudenza, l'unico motivo di difesa che uno Stato membro può addurre contro un ricorso per inadempimento è l'assoluta impossibilità di dare corretta esecuzione alla decisione.

Nella fattispecie, nella nutritissima corrispondenza intercorsa fra i servizi della Commissione e le autorità spagnole riguardo ai provvedimenti adottati al fine di eseguire la decisione 91/1, le autorità spagnole non hanno fatto valere l'assoluta impossibilità di dare esecuzione alla decisione in parola, limitandosi ad invocare vaghe difficoltà interne.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-614/10)

(2011/C 72/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia dichiarare che:

- la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 28, n. 1, seconda frase, della direttiva 95/46/CE, in quanto il contesto normativo esistente in Austria per quanto riguarda la commissione relativa alla tutela dei dati personali e riservati, istituita come autorità di controllo sulla tutela dei dati personali, non soddisfa il requisito della piena indipendenza.
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è dell'avviso che l'indipendenza della commissione sulla tutela dei dati personali e riservati, in quanto autorità di controllo per la vigilanza sulle disposizioni del diritto alla riservatezza dei dati personali in Austria, non sia garantita.

La commissione sulla tutela dei dati personali e riservati sarebbe dal punto di vista organizzativo strettamente collegata alla cancelleria federale. Quest'ultima eserciterebbe una supervisione di servizio sui collaboratori di tale commissione e sarebbe responsabile anche per la loro dotazione materiale. Inoltre la direzione della suddetta commissione spetterebbe ad un funzionario amministrativo della cancelleria federale, il quale anche durante lo svolgimento di detta attività sarebbe vincolato alle istruzioni impartite dal suo superiore di servizio e soggiacerebbe alla sua supervisione. Tale situazione condurrebbe a manifesti conflitti di interesse e di dovere di lealtà.

Inoltre, anche il Cancelliere federale, il quale come altre cariche pubbliche soggiace al controllo della commissione sulla tutela dei dati personali e riservati, ha nei confronti di quest'ultima un onnicomprensivo diritto alla supervisione e ad impartire istruzioni. Pertanto, al Cancelliere sarebbe possibile in qualsiasi momento e senza alcuna occasione concreta informarsi su tutti gli elementi relativi all'evoluzione delle attività della commissione sulla tutela dei dati personali e riservati. Sussiste pertanto il rischio di un abuso di questo diritto finalizzato all'esercizio di un influsso politico.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 23 dicembre 2010 —
Insinööritoimisto InsTiimi Oy**

(Causa C-615/10)

(2011/C 72/23)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Insinööritoimisto InsTiimi Oy

Altra parte nel procedimento: Forze di difesa

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE ⁽¹⁾, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, tenendo conto dell'art. 10 della medesima, dell'art. 346, n. 1, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'elenco di armi, munizioni e materiale bellico adottato con decisione del Consiglio 15 aprile 1958, sia applicabile ad un appalto, per il resto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva, quando secondo l'ente aggiudicatore l'oggetto dell'appalto è espressamente destinato a fini militari, ma per lo stesso oggetto esistono ugualmente, su larga scala, le medesime applicazioni tecniche sul mercato civile.

⁽¹⁾ GU L 134, pag. 114.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Haparanda tingsrätt (Svezia) il 27 dicembre 2010 —
Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson**

(Causa C-617/10)

(2011/C 72/24)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Haparanda tingsrätt

Parti

Ricorrente: Åklagaren

Convenuto: Hans Åkerberg Fransson

Questioni pregiudiziali

- 1) Considerato che, conformemente alla legislazione svedese, il giudice nazionale deve trovare un chiaro sostegno nella Convenzione europea 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «Convenzione europea») oppure nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «CEDU») al fine di disapplicare disposizioni nazionali che potrebbero essere in contrasto con il principio del ne bis in idem di cui all'art. 4 del 7° protocollo integrativo della Convenzione europea e, quindi, in contrasto anche con l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 7 dicembre 2000 (in prosieguo: la «Carta»), se siffatta condizione contenuta nella legislazione nazionale ai fini della disapplicazione delle disposizioni nazionali sia compatibile con il diritto dell'Unione e, in particolare, con i suoi principi generali, fra tutti i principi del primato e dell'efficacia diretta del diritto dell'Unione.
- 2) Se sia ammesso un procedimento penale per frode fiscale, considerando il principio del ne bis in idem di cui all'art. 4 del 7° protocollo integrativo della Convenzione europea e all'art. 50 della Carta (in prosieguo: il «principio del ne bis in idem»), qualora all'imputato sia già stata comminata una pena pecuniaria nell'ambito di un procedimento amministrativo (in prosieguo: l'«onere fiscale supplementare») a seguito di una stessa comunicazione di dati inesatti.
- 3) Se sia rilevante ai fini della soluzione del secondo quesito che le dette sanzioni debbano essere coordinate affinché un giudice ordinario possa ridurre la sanzione nel procedimento penale tenendo conto che all'imputato sono già stati imposti oneri fiscali supplementari a seguito della stessa comunicazione di dati inesatti.
- 4) Nel quadro del principio del ne bis in idem di cui al secondo quesito, poiché in alcune circostanze è ammesso infliggere ulteriori sanzioni in un nuovo procedimento per uno stesso fatto, che sia già stato oggetto di esame e che abbia comportato sanzioni a carico della persona, se in caso di risposta affermativa al secondo quesito le condizioni previste da siffatto principio per l'applicazione di più sanzioni in procedimenti distinti siano soddisfatte qualora nel secondo procedimento sia svolto un riesame dei fatti autonomo rispetto a quello avvenuto nel primo procedimento.
- 5) In caso di risposta affermativa al secondo quesito, se sia compatibile con il principio del ne bis in idem un sistema come quello svedese, in cui l'imposizione di oneri fiscali supplementari e l'esame della responsabilità per frode fiscale sono oggetto di procedimenti distinti per una serie di motivi di interesse generale descritti approfonditamente di seguito, qualora fosse possibile introdurre un sistema non soggetto al principio del ne bis in idem — senza necessità di astenersi né dall'imposizione di oneri fiscali supplementari né dall'esame della responsabilità per frode fiscale — mediante trasferimento, in caso di esame della responsabilità per frode

fiscale, del processo decisionale sull'imposizione di oneri fiscali supplementari dallo Skatteverket (amministrazione tributaria), e eventualmente dal giudice amministrativo, a un giudice ordinario nell'ambito di un procedimento penale per frode fiscale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 29 dicembre 2010 — Trade Agency Limited/Seramico Investments Limited

(Causa C-619/10)

(2011/C 72/25)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Trade Agency Limited

Convenuta: Seramico Investments Limited

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nel caso in cui ad una decisione di un giudice straniero sia allegato l'attestato previsto all'art. 54 del regolamento n.º44/2001⁽¹⁾, ma, ciò nondimeno, il convenuto si opponga adducendo che non gli è stata notificata l'azione proposta nello Stato membro di origine, un giudice dello Stato membro richiesto, verificando un motivo di diniego di riconoscimento ex art. 34, n. 2, del regolamento n.º44/2001, sia competente ad esaminare ex officio la concordanza dell'informazione contenuta nell'attestato con le prove. E se una competenza tanto ampia di un giudice dello Stato membro richiesto sia conforme al principio di reciproca fiducia nella giustizia sancito nei «considerando» sedicesimo e diciassettesimo del regolamento n.º44/2001.
- 2) Se una decisione emessa in contumacia, con cui si dirime nel merito una controversia senza esaminare né l'oggetto della domanda né le basi su cui si fonda e che non espone alcun argomento sulla fondatezza della domanda nel merito, sia conforme all'art. 47 della Carta e non violi il diritto del convenuto ad un processo equo, stabilito da tale disposizione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pagg. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Svezia) il 27 dicembre 2010 — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

(Causa C-620/10)

(2011/C 72/26)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Migrationsverket

Resistenti: Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

Questioni pregiudiziali

- 1) Alla luce di quanto stabilito, in particolare, dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 343/2003⁽¹⁾ e/o in assenza, nello stesso regolamento, di disposizioni sul venir meno dell'obbligo per uno Stato membro di esaminare una domanda d'asilo, a parte quelle contenute negli artt. 4, n. 5, secondo comma, e 16, nn. 3 e 4, se detto regolamento debba essere interpretato nel senso che il ritiro della domanda d'asilo non influenza la possibilità di applicare il regolamento.
- 2) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante lo stato di avanzamento della procedura al momento in cui è ritirata la domanda d'asilo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 29 dicembre 2010 — ADSITS «Balkan and Sea properties»/Direttore della Direzione «Contenzioso e riscossione» di Varna

(Causa C-621/10)

(2011/C 72/27)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: ADSITS «Balkan and Sea properties».

Convenuto: Direttore della Direzione «Contenzioso e riscossione» di Varna

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 80, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di cessioni fra parti collegate, qualora il corrispettivo sia superiore al valore normale, la base imponibile è pari al valore normale dell'operazione solo se il cedente non ha interamente diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte sull'acquisto ovvero sulla produzione dei beni che costituiscono l'oggetto della cessione.
- 2) Se l'art. 80, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che, qualora il cedente abbia esercitato il diritto all'intera detrazione dell'imposta assolta a monte su beni e prestazioni di servizi che costituiscono l'oggetto di cessioni successive fra parti collegate con un valore superiore al valore normale, e tale diritto a detrazione non sia stato rettificato ai sensi degli artt. 173-177 della direttiva, lo Stato membro non può prevedere misure in forza delle quali la base imponibile sia esclusivamente pari al valore normale.
- 3) Se all'art. 80, n. 1, della direttiva 2006/112, siano enumerati in via tassativa i casi che costituiscono i presupposti in presenza dei quali lo Stato membro può prendere misure in forza delle quali, nel caso di cessioni, la base imponibile è pari al valore normale dell'operazione.
- 4) Se una disposizione nazionale come quella di cui all'art. 27, n. 3, punto 1, dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge relativa all'imposta sul valore aggiunto) sia ammissibile a condizioni diverse da quelle elencate nell'art. 80, n. 1, lett. a), b) e c), della direttiva 2006/112.
- 5) Se, in un caso come quello presente, la disposizione di cui all'art. 80, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112, sia munita di efficacia diretta e possa essere applicata direttamente dal giudice nazionale.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-624/10)

(2011/C 72/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Afonso, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica francese, prevedendo nel titolo IV della circolare amministrativa del 23 giugno 2006, n. 105 (3 A-9-06), una tolleranza amministrativa in deroga ad un regime di autoliquidazione dell'IVA e implicante, tra l'altro, la designazione di un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito fuori dalla Francia, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva IVA e, in particolare, dei suoi artt. 168, 171, 193, 204 e 214;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione afferma che la normativa francese che deroga ad un regime di autoliquidazione dell'IVA è, sotto molteplici aspetti, contraria al diritto dell'Unione europea.

In primo luogo, i soggetti passivi che intendono beneficiare del sistema introdotto dal titolo IV della circolare amministrativa 3 A-9-06 sono tenuti a designare un rappresentante fiscale, il che non è conforme all'art. 204 della direttiva IVA. Tale articolo consente agli Stati membri di imporre un simile obbligo solo nel caso in cui non sia stato concordato con lo Stato di stabilimento del soggetto passivo alcuno strumento che preveda una reciproca assistenza in materia di imposte indirette analoga a quella prevista all'interno dell'Unione.

In secondo luogo, la tolleranza amministrativa è altresì subordinata all'obbligo del venditore di registrarsi ai fini IVA in Francia, operazione quest'ultima non conforme all'art. 214, n. 1, della direttiva IVA. Da quest'ultima disposizione risulta che l'obbligo di registrazione ai fini IVA non riguarda i soggetti passivi che effettuano nel territorio di uno Stato membro in cui non sono stabiliti cessioni di beni o prestazioni di servizi assoggettate ad un regime di autoliquidazione da parte del cliente, in particolare in applicazione dell'art. 194 della direttiva IVA.

In terzo ed ultimo luogo, il dispositivo prevede di imputare l'IVA deducibile dal venditore o dal prestatore all'IVA riscossa da uno o più dei suoi clienti.

Ciò non risulta conforme alle disposizioni degli artt. 168 e 171 della direttiva IVA, in forza dei quali la compensazione tra IVA deducibile e IVA riscossa deve avvenire per ogni soggetto passivo. Tale previsione derogatoria non può neppure essere fondata sull'art. 11 della medesima direttiva.

Impugnazione proposta il 29 dicembre 2010 dall'Alliance One International, Inc. e dalla Standard Commercial Tobacco Company, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 27 ottobre 2010, causa T-24/05, Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Commissione europea

(Causa C-628/10 P)

(2011/C 72/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Alliance One International, Inc. e Standard Commercial Tobacco Company, Inc. (rappresentate da: M. Odriozola Alén, abogado, e A. João Vide, abogada)

Altre parti nel procedimento: Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale 27 ottobre 2010, causa T-24/05, in quanto respinge i motivi relativi ad un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'art. 101, n. 1, TFUE e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 ⁽¹⁾, ad un difetto di motivazione sufficiente e alla violazione del principio di parità di trattamento, per quanto attiene alla conclusione che l'Alliance One International, Inc., precedentemente Standard Commercial Corp., e la Standard Commercial Tobacco Co. erano congiuntamente e gravemente responsabili;
- annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna, nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e ridurre conseguentemente l'ammenda imposta a queste ultime;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione e il Tribunale hanno applicato erroneamente l'art. 101, n. 1, TFUE e

l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, considerando la SCC e la SCTC responsabili dell'infrazione commessa dalla WWTE. In particolare, le ricorrenti lamentano che il controllo congiunto non è sufficiente a dimostrare che le stesse fossero in grado di esercitare un'influenza decisiva sul comportamento della WWTE nel periodo precedente al maggio 1998. In ogni caso, anche ove fosse possibile attribuire una responsabilità di tal guisa, dovevano essere prese in considerazione entrambe le società controllanti che esercitavano un controllo congiunto per identificare un'entità economica unica. Inoltre, le ricorrenti adducono che, omettendo di fornire motivi sufficienti che consentano di ritenerele responsabili, la Commissione e poi il Tribunale hanno violato l'art. 296 TFUE. In aggiunta, per il periodo successivo al maggio 1998, la sentenza del Tribunale priva le ricorrenti dei loro diritti desumibili dai principi generali del diritto dell'Unione, dai diritti che figurano nella CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali, ora parte integrante del Trattato di Lisbona e quindi dotata di piena forza di normativa primaria.

In secondo luogo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato l'art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura, i diritti di difesa delle ricorrenti e l'art. 296 TFUE consentendo alla Commissione di introdurre un nuovo motivo e di modificare le proprie conclusioni in una risposta ad un quesito scritto. Le ricorrenti fanno inoltre valere che il Tribunale non può chiarire nella sentenza (e, pertanto, ex post facto) il ragionamento applicato nella decisione della Commissione.

Da ultimo, le ricorrenti sostengono che, riservando un trattamento più favorevole ad altre imprese, il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento sancito nell'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali. Da un lato, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha errato in diritto nel definire il metodo per l'attribuzione di responsabilità, in particolare adottando un metodo fondato su duplice base che ha consentito di discriminare tra le società in relazione al progredire del loro ricorso, peraltro astenendosi dallo stabilire un criterio. Dall'altro lato, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha applicato il metodo di attribuzione di responsabilità in modo discriminatorio, omettendo di applicare la verifica su duplice base alla Universal Corporation e alla Universal Leaf od omettendo di applicare alla SCC e alla SCTC il metodo applicato alla Universal Corporation e alla Universal Leaf.

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio (CE) 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

TRIBUNALE

**Ordinanza del presidente del Tribunale 24 gennaio 2011 —
Rubinetterie Teorema/Commissione europea**

(Causa T-370/10 R)

**(«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della
Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria
— Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno pecu-
niario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Mancanza
dell'urgenza»)**

(2011/C 72/30)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Richiedente:* Rubinetterie Teorema SpA (Flero, Italia) (rappresen-
tanti: avv.ti R. Cavani, M. di Muro e P. Preda)*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis,
F. Castillo de la Torre e L. Malferrari, agenti)**Oggetto**Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della
Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., relativa ad
un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art.
53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie
e rubinetteria)**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Vivendi/
Commissione**

(Causa T-567/10)

(2011/C 72/31)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Vivendi (Parigi, Francia) (rappresentanti: O. Fréget,
J.-Y. Ollier e M. Struys, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusione**

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile;

— annullare la decisione della Commissione 1^o ottobre 2010
con cui è stata respinta la denuncia presentata dalla Vivendi
il 2 marzo 2009 (registrata al numero 2009/4269), per
violazione, da parte della Repubblica francese, della direttiva
16 dicembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza
nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettro-
nica, con conseguente violazione dell'art. 106, n. 1, TFUE,
derivante dalla concessione di un vantaggio regolamentare
in materia di fissazione del livello dell'abbonamento
telefonico;— condannare la Commissione alle spese sostenute dalla
ricorrente dinanzi al Tribunale**Motivi e principali argomenti**A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi nel
merito.

- 1) Il primo motivo attiene alla violazione del principio di sana
amministrazione, atteso che la Commissione si è limitata ad
un esame sommario della denuncia presentata dalla
ricorrente.
- 2) Il secondo motivo verte su un errore di diritto nella valuta-
zione della nozione di diritti speciali ed esclusivi con ri-
guardo alla direttiva 2002/77/CE⁽¹⁾ e all'art. 106, n. 3,
TFUE.

— La ricorrente deduce che la Commissione non può aste-
nersi dal sanzionare il fatto che la Repubblica francese
avrebbe concesso un vantaggio regolamentare a France
Telecom fissando la tariffa dell'abbonamento telefonico
di servizio universale ad un livello che escluderebbe
qualsiasi offerta di servizi concorrenti a quella di France
Telecom stessa, richiamandosi al fatto che nessun ope-
ratore privato avrebbe presentato domanda volta
all'eliminazione di tale vantaggio regolamentare.— La ricorrente deduce, in subordine, che domande di tal
genere sarebbero state invece presentate.

- 3) Il terzo motivo attiene ad un errore di diritto e ad un
manifesto errore di valutazione per quanto riguarda l'am-
piezza degli obblighi dell'autorità di regolamentazione na-
zionale derivanti dalle direttive in materia di comunicazioni
elettroniche, ove la condotta dello Stato membro non può
trovare giustificazione nell'incompletezza o nell'imprecisione
del contesto normativo.

⁽¹⁾ Direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, rela-
tiva alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comuni-
cazione elettronica (GU L 249, pag. 21).

Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Vivendi/Commissione**(Causa T-568/10)**

(2011/C 72/32)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Vivendi (Parigi, Francia) (rappresentanti: O. Fréget, J.-Y. Ollier e M. Struys, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile;

— annullare la decisione della Commissione 1^o ottobre 2010 con cui è stata respinta la denuncia presentata dalla Vivendi il 2 marzo 2009 (registrata al numero 2009/4267), per violazione, da parte della Repubblica francese, della direttiva 16 dicembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con conseguente violazione dell'art. 106, n. 1, TFUE, derivante dalla concessione di un vantaggio regolamentare consistente nel diniego dell'ARCEP di avvalersi dei propri poteri per obbligare l'operatore storico a retrocedere agli operatori richiedenti un accesso all'anello locale gli importi prelevati al di là dei costi effettivi della prestazione soggetta a correlazione ai costi;

— condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, nel merito, quattro motivi.

- 1) Il primo motivo attiene ad un errore di diritto con riguardo alla definizione di «diritti speciali», ai sensi della direttiva 2002/77/CE ⁽¹⁾.
- 2) Il secondo motivo verte sulla violazione, da parte della Commissione, del proprio dovere di vigilanza sancito dall'art. 106, n. 3, TFUE.
- 3) Il terzo motivo attiene ad un errore di diritto, considerato che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che l'obbligo di commisurare talune tariffe ai costi non ricadrebbe nella sfera di alcuna direttiva dell'Unione europea, bensì nella sfera di responsabilità del regolatore nazionale.

- 4) Il quarto motivo riguarda un errore di diritto, in quanto la Commissione avrebbe ritenuto che i diritti degli operatori privati non risulterebbero lesi, potendo questi adire i giudici nazionali competenti in materia commerciale al fine di ottenere il rimborso delle somme eccessive prelevate da France Telecom, laddove la complessità della questione renderebbe impossibile il pieno esercizio, dinanzi a tali giudici, del diritto al rimborso.

⁽¹⁾ Direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002).

Ricorso proposto il 21 dicembre 2010 — Commissione/Comune di Millau**(Causa T-572/10)**

(2011/C 72/33)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova, agente e avv. E. Bouttier)

Convenuto: Comune di Millau (Millau, Francia)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il Comune di Millau è responsabile in solido degli impegni e dei debiti della Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) nei confronti della Commissione europea;
- condannare il Comune di Millau, in solido con la SEMEA, a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 41 012 a titolo di capitale nonché gli interessi maturati a partire dal 10 marzo 1992 o, in subordine, dal 27 aprile 1993;
- ordinare la capitalizzazione degli interessi;
- condannare il Comune di Millau, in solido con la SEMEA, al pagamento della somma di EUR 5 000 per la resistenza defattoria da parte della SEMEA;
- condannare il Comune di Millau, in solido con la SEMEA, alle spese del presente procedimento;
- disporre la riunione della presente causa con la causa T-168/10, Commissione/SEMEA.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli invocati nell'ambito della causa T-168/10, Commissione/SEMEA, ove la Commissione fa inoltre valere che il Comune di Millau sarebbe responsabile in solido per il rimborso del debito della SEMEA, posto che il Comune di Millau avrebbe ripreso l'attivo e il passivo della SEMEA, ivi compreso il contratto concluso tra la SEMEA e la Commissione, il quale è alla base della presente controversia.

Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Just Music Fernsehbetrieb/UAMI — France Télécom (Jukebox)

(Causa T-589/10)

(2011/C 72/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Just Music Fernsehbetrieb GmbH (Landshut, Germania) (rappresentante: avv. T. Kaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: France Télécom SA (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 ottobre 2010, procedimento R 1408/2009-1;
- ordinare al convenuto di riformare la decisione di opposizione 30 settembre 2010, procedimento B 1304494, e di accogliere integralmente la domanda di registrazione n. 6163778;
- condannare il convenuto alle spese;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione;
- in subordine, sospendere il procedimento fino all'adozione di una decisione definitiva sulla domanda di decadenza depositata dalla ricorrente presso l'UAMI il 21 dicembre 2010 contro il marchio comunitario anteriore n. 3693108.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Jukebox», per servizi delle classi 38 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6163778

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 3693108 del marchio figurativo «JUKE BOX», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola, in primo luogo gli artt. 15 e 42, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché non è stata fornita alcuna prova dell'uso effettivo del marchio su cui si fonda l'opposizione, vale a dire la registrazione comunitaria n. 3693108 del marchio «JUKE BOX»; in secondo luogo, gli artt. 8, n. 1, lett. b), 9 e 65, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente valutato la somiglianza del marchio contestato; e, in terzo luogo, l'art. 78 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha esercitato i propri poteri di indagine e non ha fatto pieno uso delle proprie competenze.

Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Thesing e Bloomberg Finance/BCE

(Causa T-590/10)

(2011/C 72/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Gabi Thesing e Bloomberg Finance LP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M.H. Stephens e R.C. Lands, solicitors)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la decisione della Banca centrale europea, comunicata con lettere datate 17 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, recante diniego di accesso ai documenti richiesti dalle ricorrenti;

— ingiungere alla Banca centrale europea di concedere alle ricorrenti l'accesso a tali documenti, conformemente alla decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) ⁽¹⁾;

— condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento di una decisione della Banca centrale europea, comunicata con lettere datate 17 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, con la quale quest'ultima ha respinto la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere l'accesso ai seguenti documenti, conformemente alla decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3):

- i) una nota intitolata «The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case (SEC/GovC/X/10/88a)» (L'impatto su deficit e debito pubblici degli swap negoziati fuori borsa. Il caso della Grecia);
- ii) una seconda nota intitolata «The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels (SEC/GovC/X/10/88b)» (L'operazione Titlos e la possibile esistenza di operazioni analoghe con impatto sui livelli di debito e deficit pubblici della zona euro).

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

In primo luogo, esse affermano che la Banca centrale europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l'art. 4, n. 1, lett. a), della decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), il quale prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'art. 2 della medesima decisione, in quanto:

- i) la Banca centrale europea avrebbe omesso di interpretare l'art. 4, n. 1, lett. a), nel senso che esso impone che si prendano in considerazione elementi di pubblico interesse a favore della divulgazione;
- ii) la Banca centrale europea avrebbe omesso di riconoscere una rilevanza sufficiente o adeguata agli elementi di pubblico interesse a favore della divulgazione dei documenti richiesti;
- iii) la Banca centrale europea avrebbe sovrastimato e/o erroneamente identificato l'interesse pubblico che osta alla divulgazione dei documenti richiesti.

Inoltre, le ricorrenti affermano che la Banca centrale europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l'art. 4, n. 2, della decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004

(BCE/2004/3), il quale prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'art. 2 della medesima decisione, in quanto:

- i) la Banca centrale europea avrebbe dovuto interpretare la nozione di interesse pubblico «prevalente» nel senso di un interesse pubblico che è sufficientemente importante da prevalere su qualsiasi interesse pubblico a mantenere l'eccezione;
- ii) la Banca centrale europea avrebbe dovuto concludere ritenendo esistente un interesse pubblico prevalente, in tal senso, favorevole alla divulgazione delle informazioni richieste.

Infine, le ricorrenti affermano che la Banca centrale europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l'art. 4, n. 3, della decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), il quale prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'art. 2 della medesima decisione, in quanto:

- i) la Banca centrale europea avrebbe dovuto interpretare la nozione di interesse pubblico «prevalente» nel senso di un interesse pubblico che è sufficientemente importante da prevalere su qualsiasi interesse pubblico a mantenere l'eccezione;
- ii) la Banca centrale europea avrebbe dovuto concludere ritenendo esistente un interesse pubblico prevalente, in tal senso, favorevole alla divulgazione delle informazioni richieste;
- iii) la Banca centrale europea avrebbe sovrastimato e/o erroneamente identificato l'interesse pubblico che osta alla divulgazione dei documenti richiesti.

⁽¹⁾ Decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004 L 80, pag. 42).

Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Zenato/UAMI — Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)

(Causa T-595/10)

(2011/C 72/36)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alberto Zenato (Verona, Italia) (rappresentante: A. Rizzoli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare ricevibile il presente ricorso unitamente ai relativi allegati
- Annullare la decisione della Commissione di Ricorso nella parte in cui annulla la decisione contestata e compensa le spese del procedimento di ricorso
- Di conseguenza, confermare la decisione della Divisione Opposizione
- Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «RIPASSA» (richiesta di registrazione n. 106 955), per dei prodotti nella classe 33

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo italiano «VINO DI RIPASSO» (n. 528 778), per dei prodotti nella classe 33

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: L'annullamento della decisione contestata e rinvio del fascicolo alla Divisione Opposizione

Motivi dedotti: La violazione e incorretta applicazione degli Articoli 8, n. 1, lettera b), del Regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Eurocool Logistik/UAMI — Lenger (EUROCOOL)

(Causa T-599/10)

(2011/C 72/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eurocool Logistik GmbH (Linz, Austria) (rappresentante: avv. G. Secklehner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Peter Lenger (Weinheim, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 ottobre 2010, procedimento R 451/2010-1, che conferma la decisione della divisione di opposizione 27 gennaio 2010 nel procedimento di opposizione n. B 751 570; rigettare l'opposizione e rinviare il marchio all'Ufficio per l'armonizzazione affinché prosegua il procedimento di registrazione nonché condannare la parte convenuta a sopportare tutte le spese legate alla controversia, in particolare anche le spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Eurocool Logistik GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EUROCOOL» per servizi delle classi 39 e 42.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Peter Lenger

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale contenente gli elementi denominativi «EUROCOOL LOGISTICS», per servizi delle classi 35 e 39, nonché la denominazione sociale «EUROCOOL LOGISTICS», utilizzata per determinati servizi nella normale prassi commerciale nazionale.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 63, n. 2, e 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, atteso che, nel procedimento di opposizione, alla ricorrente non sarebbe stata riconosciuta alcuna possibilità di replicare agli argomenti a sostegno dell'atto di opposizione addotti dal controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso, nonché violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, atteso che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Export Development Bank of Iran/Consiglio

(Causa T-4/11)

(2011/C 72/38)

Lingua processuale: il francese.

Parti

Ricorrente: Export Development Bank of Iran (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) del Consiglio n. 961/2010, nei limiti in cui esso la riguarda;
- dichiarare inapplicabile alla ricorrente la decisione 2010/413/PESC;
- annullare gli artt. 16, n. 2, lett. a) e b) del regolamento (UE) del Consiglio n. 961/2010, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;
- annullare la decisione assunta dal Consiglio di inserire la ricorrente nell'elenco contenuto all'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio n. 961/2010;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente invoca sette motivi.

- 1) Primo motivo, basato sulla mancanza di fondamento normativo del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 ⁽¹⁾ e/o del suo art. 16, n. 2, lett. a) e b).
 - In base alla prima parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che l'art. 215 TFUE non può valere quale fondamento normativo del regolamento n. 961/2010 dal momento che la decisione 2010/413/PESC non lo prevede;
 - in base alla seconda parte, la ricorrente deduce che l'art. 215 TFUE non può valere quale fondamento normativo del regolamento n. 961/2010 dal momento che la decisione 2010/413/PESC non è stata adottata in conformità al capitolo 2 del titolo V TUE. Tale decisione dovrebbe pertanto essere dichiarata inapplicabile al caso di specie.
- 2) Secondo motivo, basato sulla violazione del diritto internazionale ad opera dell'art. 16, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 961/2010, dal momento che tali disposizioni non rappresenterebbero l'attuazione di una decisione del Consiglio di Sicurezza e violerebbero il principio di non ingerenza consacrato dal diritto internazionale.
- 3) Terzo motivo, basato sulla violazione dell'art. 215 TFUE, dal momento che la procedura d'iscrizione nell'elenco dell'allegato VIII è contraddittoria rispetto a quella prescritta dall'art. 215 TFUE.

4) Quarto motivo, basato sulla violazione dei diritti della difesa, del diritto ad una buona amministrazione e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, dal momento che il Consiglio non avrebbe rispettato il diritto della ricorrente di essere sentita, non avrebbe motivato in maniera adeguata le proprie decisioni e non avrebbe fornito alla ricorrente alcun accesso al fascicolo.

5) Quinto motivo, basato sulla violazione del principio di proporzionalità

— La ricorrente sostiene anzitutto che le decisioni contestate sono inadeguate dal momento che il congelamento dei capitali e delle altre risorse gestite dalla ricorrente equivarrebbe a congelare i capitali e le risorse economiche di cui essa non avrebbe la libera disponibilità e che apparirebbero ai suoi clienti.

— La ricorrente sostiene inoltre che la sanzione inflittale è sproporzionata con riferimento ai fatti che le sono contestati e che essa si basa su circostanze non recenti e non dimostrate.

6) Sesto motivo, basato sulla violazione del diritto al rispetto della proprietà, dal momento che la limitazione del suo diritto di proprietà risulta sproporzionata, non essendo stati rispettati i suoi diritti alla difesa nell'ambito della procedura.

7) Settimo motivo, basato sulla violazione del principio di non discriminazione, dal momento che la ricorrente sarebbe stata sanzionata senza che sia stata dimostrata la sua partecipazione conscia e volontaria ad attività aventi ad oggetto o per effetto l'aggiramento delle misure restrittive.

⁽¹⁾ GU L 281, pag. 1.

Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Export Development Bank of Iran/Consiglio

(Causa T-5/11)

(2011/C 72/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Export Development Bank of Iran (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;
- annullare la decisione contenuta nella lettera del Consiglio indirizzata alla ricorrente in data 28 ottobre 2010;
- dichiarare inapplicabile alla ricorrente la decisione 2010/413/PESC;
- disporre che il Consiglio sia condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti invocati dalla ricorrente sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-4/11, Export Development Bank of Iran/Consiglio.

Impugnazione proposta il 5 gennaio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 ottobre 2010, causa F-9/09, Vicente Carbajosa e altri/Commissione

(Causa T-6/11 P)

(2011/C 72/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Isabel Vicente Carbajosa (Bruxelles, Belgio), Niina Lehtinen (Bruxelles) e Myriam Menchen (Bruxelles)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 ottobre 2010 nella causa F-9/09, Vicente Carbajosa e a./Commissione;
- rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché esamini i motivi di annullamento dedotti dalle ricorrenti;
- riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere due motivi

- 1) Un primo motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, dei diritti della difesa e del principio di certezza giuridica, in quanto il TFP avrebbe accolto un motivo non sollevato nella causa in esame, neppure d'ufficio, ma che è stato dedotto nell'ambito di un'altra causa.
- 2) Un secondo motivo relativo subordinatamente ad una violazione degli artt. 1, 5 e 7 nell'allegato III dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e delle decisioni recanti l'istituzione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), nonché di una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto il TFP avrebbe concluso a torto che l'EPSO non fosse competente a negare l'iscrizione degli interessati sull'elenco dei candidati invitati a sottoporre una candidatura completa dopo la fase di preselezione.

Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Bank Kargoshaei e altri/Consiglio

(Causa T-8/11)

(2011/C 72/41)

Lingua processuale: l'inglese.

Parti

Ricorrenti: Bank Kargoshaei, Bank Melli Iran Investment Company, Bank Melli Iran Printing and Publishing Company, Cement Investment & Development Co., Mazandaran Cement Company, Melli Agrochemical Company, Shomal Cement Co., (Teheran, Iran) (rappresentanti: L. Defalque e S. Woog, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare il n. 5, sezione B, dell'allegato della decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC⁽¹⁾ nonché il n. 5, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007⁽²⁾, e annullare la decisione contenuta nella lettera del Consiglio 28 ottobre 2010;
- dichiarare illegittimi e inapplicabili alle ricorrenti gli artt. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 26 luglio 2010⁽³⁾ e 16, n. 2, lett. a), del regolamento (UE) n. 961/2010;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dei loro ricorsi le ricorrenti invocano motivi identici a quelli fatti valere dalla ricorrente nella causa T-7/11, Bank Melli Iran/Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 281, pag. 81.

⁽²⁾ GU L 281, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

Ricorso proposto il 6 gennaio 2011 — Air Canada/Commissione

(Causa T-9/11)

(2011/C 72/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Air Canada (Saint Laurent, Canada) (rappresentanti: J. Pheasant e T. Capel, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione, compresi gli artt. 2 e 3 o, in subordine, annullare parzialmente la decisione, ai sensi dell'art. 263 TFUE;
- annullare l'ammenda o, in subordine, ridurne l'importo, eventualmente azzerandolo, ai sensi dell'art. 261 TFUE;
- condannare la Commissione a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, ai sensi dell'art. 266 TFUE;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dall'Air Canada per il presente ricorso e per tutte le seguenti fasi del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sei motivi a sostegno del presente ricorso.

- 1) Con il primo motivo, essa fa valere una violazione dei diritti della difesa, poiché la Commissione ha modificato materialmente il proprio procedimento tra la comunicazione degli addebiti e la decisione, e ha pertanto basato quest'ultima su

una nuova valutazione di fatto e di diritto rispetto alla quale non è stata concessa alla ricorrente alcuna occasione di essere sentita.

- 2) Con il secondo motivo, essa afferma che:

— la decisione si basa su prove inammissibili, poiché gli elementi di prova materiali sui quali la Commissione ha fondato la propria decisione nei confronti della ricorrente sono inammissibili;

— la Commissione ha violato il principio di diritto dell'Unione della parità di trattamento e non ha applicato criteri probatori corretti ai sensi del diritto dell'Unione laddove ha utilizzato determinate prove contro la ricorrente, ritenendo nel contempo che prove identiche o sostanzialmente simili fossero inidonee a dimostrare un'infrazione da parte di taluni altri destinatari della comunicazione degli addebiti, e laddove non ha preso in considerazione le rettifiche di fatto ed i chiarimenti forniti dalla ricorrente.

- 3) Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene di non aver partecipato ad alcuna infrazione, in quanto:

— gli artt. 2 e 3 del dispositivo della decisione non contengono alcun accertamento del fatto che la ricorrente abbia preso parte all'infrazione unica e continuata descritta nella contestazione degli addebiti;

— la Commissione non ha soddisfatto i requisiti giuridici pertinenti di cui all'art. 101, n. 1, TFUE ed alla correlata giurisprudenza per attribuire la responsabilità di un'infrazione unica e continuata alla ricorrente;

— sulla base delle prove che, alla luce del secondo motivo, la Commissione può legittimamente prendere in considerazione ai fini di una nuova valutazione degli addebiti nei confronti della ricorrente, la decisione non dimostra la sussistenza di alcuna infrazione da parte della ricorrente.

- 4) Con il quarto motivo, essa fa valere che la Commissione non ha definito, ovvero non ha correttamente definito, il mercato rilevante, in violazione dell'obbligo giuridico in tal senso stabilito dalla giurisprudenza dell'UE e, in particolare, dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità.

- 5) Con il quinto motivo, essa deduce che l'ammenda dovrebbe essere interamente annullata o, in subordine, dovrebbe essere significativamente ridotta (eventualmente azzerandola) alla luce degli altri motivi e della mancata applicazione, da parte della Commissione, del principio di diritto dell'Unione della parità di trattamento nella determinazione dell'importo dell'ammenda.

- 6) Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione, in violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 296 TFUE.

manifesto di valutazione nel determinare se i criteri fossero soddisfatti o meno. Di conseguenza, la designazione della ricorrente risulta non giustificata.

Ricorso proposto il 6 gennaio 2011 — Sina Bank/Consiglio

(Causa T-15/11)

(2011/C 72/43)

Lingua processuale: l'inglese.

Parti

Ricorrente: Sina Bank (Teheran, Iran) (rappresentanti: B. Mettelal e C. Wucher-North, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il punto 8 della sezione B dell'allegato VIII del regolamento n. 961/2010 ⁽¹⁾ nei limiti in cui riguarda la ricorrente;
- annullare la lettera recante decisione del Consiglio 28 ottobre 2010;
- dichiarare inapplicabile il punto 8 della sezione B dell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽²⁾ nei limiti in cui riguarda la ricorrente;
- dichiarare inapplicabile alla ricorrente l'art. 16, n. 2, del regolamento n. 961/2010;
- dichiarare inapplicabile alla ricorrente l'art. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 2010/413/PESC;
- condannare il Consiglio a sopportare, oltre a proprie spese, anche quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca quattro motivi a sostegno del proprio ricorso:

- 1) Con il suo primo motivo, essa sostiene che i criteri sostanziali di designazione in base al regolamento e alla decisione impugnati del 2010 non sono soddisfatti con riferimento alla ricorrente e/o che il Consiglio è incorso in un errore

- 2) Con il suo secondo motivo, essa sostiene che la propria designazione è contraria al principio di parità di trattamento;

— la ricorrente ha subito una disparità di trattamento rispetto alla situazione di altre banche iraniane;

— la ricorrente ha subito una disparità di trattamento rispetto alla situazione di altre banche iraniane incluse nell'elenco, sia del regolamento che della decisione del 2010;

— la ricorrente ha subito una disparità di trattamento rispetto alla situazione della «Daftar» e della fondazione Mostaz'afan.

- 3) Con il suo terzo motivo essa sostiene che i suoi diritti della difesa non sono stati rispettati e che il requisito di una motivazione delle sanzioni non è stato osservato, posto che:

— la ricorrente non ha ricevuto la minima informazione da parte del Consiglio a sostegno della posizione del medesimo, salva una laconica motivazione di due righe, generica e imprecisa;

— nonostante il fatto che la ricorrente avesse presentato al Consiglio talune richieste di informazioni precise con riferimento alla propria designazione, quest'ultimo non ha risposto alla ricorrente né alle lettere dei suoi avvocati;

— tale situazione rende impossibile stabilire se la misura sia effettivamente fondata ovvero viziata da errore;

— qualsiasi elemento di prova prodotto nei confronti della ricorrente avrebbe dovuto esserle comunicato, nella misura del possibile, sia in maniera concomitante all'adozione di una decisione iniziale di congelamento dei suoi capitali ovvero appena possibile dopo di questa.

- 4) Con il suo quarto motivo essa sostiene che le misure restrittive violano il suo diritto di proprietà e non sono proporzionate, contrariamente al principio comunitario di proporzionalità di una decisione, in quanto:

— non sussiste alcun nesso tra l'obiettivo perseguito dal Consiglio e la misura restrittiva imposta alla ricorrente;

— il Consiglio non ha individuato la benché minima transazione in cui la ricorrente sia implicata;

— esistono altre misure possibili, più proporzionate, contro il rischio connesso alle asserite «attività nucleari» iraniane e al finanziamento di queste ultime.

- (¹) Regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).
- (²) Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

Ricorso proposto il 14 gennaio 2011 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-16/11)

(2011/C 72/44)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Ree e M. Noort, procuratori)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede al Tribunale

— di annullare l'art. 1 della decisione della Commissione europea 4 novembre 2010, 2010/668/UE, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui l'art. 1 di questa decisione riguarda i Paesi Bassi e la rettifica finanziaria ammontante (in totale) a EUR 28 947 149,31, che viene applicata alle spese dichiarate degli anni 2003-2008 nell'ambito del regime di contingimento per la produzione di fecola di patate;

— di condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione 2010/668/CE la Commissione ha applicato una rettifica forfettaria del 10 % agli importi dichiarati dalle autorità olandesi che sono stati erogati negli anni 2003-2008 nell'ambito dei regimi di aiuto europei per la fecola di patate. Secondo la Commissione, le autorità olandesi versavano aiuti al

fabbricante di fecola e al produttore di patate prima che l'intero importo del prezzo minimo delle patate fornite venisse pagato al produttore di patate.

Il governo olandese sostiene che il prezzo minimo è stato interamente pagato prima della concessione dell'aiuto al fabbricante di fecola e al produttore di patate. Il prezzo minimo è stato pagato da un lato mediante compensazione di una parte del prezzo minimo con un credito esigibile (di diritto privato) del fabbricante nei confronti del produttore e, dall'altro, mediante versamento del saldo del prezzo minimo su un conto corrente indicato dal produttore.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere cinque motivi.

1) Primo motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99 (¹) e dell'art. 31 del regolamento n. 1290/2005 (²), in combinato disposto con l'art. 5 del regolamento n. 1868/94 (³), con l'art. 11 del regolamento n. 97/95 (⁴), con l'art. 10 del regolamento n. 2236/2003 (⁵), con l'art. 26 del regolamento n. 2237/2003 (⁶) e con l'art. 20 del regolamento n. 1973/2004 (⁷), a seguito dell'esclusione dal finanziamento di talune spese, mentre era soddisfatta la condizione per il riconoscimento del premio e dell'aiuto diretto, in quanto il prezzo minimo era stato pagato mediante compensazione e versamento.

2) Secondo motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99 e dell'art. 31 del regolamento n. 1290/2005, in combinato disposto con l'art. 5 del regolamento n. 1868/94, con l'art. 11 del regolamento n. 97/95, con l'art. 10 del regolamento n. 2236/2003, con l'art. 26 del regolamento n. 2237/2003 e con l'art. 20 del regolamento n. 1973/2004, a seguito dell'esclusione dal finanziamento di talune spese, mentre i coltivatori potevano disporre liberamente del prezzo minimo prima del riconoscimento del premio e dell'aiuto diretto.

3) Terzo motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99, dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95 (⁸), dell'art. 31 del regolamento n. 1290/2005, dell'art. 11 del regolamento n. 885/2006 (⁹), nonché dei diritti della difesa, a seguito dell'esclusione dal finanziamento di talune spese, mentre il procedimento in contraddittorio ai sensi di tali disposizioni non è stato seguito per tutte le conclusioni poste a fondamento di siffatta esclusione.

4) Quarto motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99 e dell'art. 31 del regolamento n. 1290/2005, in combinato disposto con l'art. 11 del regolamento n. 97/95, dell'art. 10 del regolamento n. 2236/2003, dell'art. 26 del regolamento n. 2237/2003 e dell'art. 20 del regolamento n. 1973/2004, a seguito dell'esclusione dal finanziamento di talune spese, mentre il pagamento del prezzo minimo poteva essere controllato dall'organismo pagatore sulla base dello stato delle entrate.

- 5) Quinto motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99, dell'art. 31, n. 2, del regolamento n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità, mediante l'applicazione di una rettifica forfettaria del 10 %, mentre la carenza si limita all'adozione di un presupposto non corretto ai fini dell'applicazione e del controllo della condizione relativa al pagamento del prezzo minimo.

- (¹) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).
- (²) Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).
- (³) Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 1868, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 197, pag. 4).
- (⁴) Regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 1995, n. 97, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 16, pag. 3).
- (⁵) Regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2003, n. 2236, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 339, pag. 45).
- (⁶) Regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2003, n. 2237, recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 339, pag. 52).
- (⁷) Regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 345, pag. 1).
- (⁸) Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).
- (⁹) Regolamento (CE) della Commissione 21 giugno 2006, n. 885, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90).

Ricorso proposto il 19 gennaio 2011 — Westfälisch — Lippischer Sparkassen — und Giroverband/Commissione

(Causa T-22/11)

(2011/C 72/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Westfälisch-Lippischer Sparkassen — und Giroverband (Münster, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Liebach e A. Rosenfeld)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di

- annullare parzialmente la decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C(2010) 9525 def., aiuto di Stato, MC 8/2009 e C 43/2009 — Germania — WestLB, nella parte in cui ha respinto l'istanza, proposta dalla Germania il 28 ottobre 2010, di prorogare, oltre il 15 febbraio 2011, il termine per la cessione e la cessazione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG;
- in subordine, annullare parzialmente la decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C(2010) 9525 def., aiuto di Stato, MC 8/2009 e C 43/2009 — Germania — WestLB, nella parte in cui, con essa, la Commissione ha implicitamente deciso che la Germania ha proposto un'unica domanda di proroga, sino al 15 febbraio 2011, del termine per la cessione e la cessazione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG e che, quindi, non occorre decidere in merito ad una proroga del termine oltre tale data;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione in conformità all'art. 296, n. 2, TFUE
 - Sotto tale profilo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha spiegato le ragioni della riunione, in un'unica istanza, di due istanze di proroga del termine presentate dalla Germania.
 - La Commissione non avrebbe chiarito, inoltre, perché non dovrebbero sussistere i presupposti per una proroga del termine ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione della Commissione 12 maggio 2009, C(2009) 3900 def. corr., sull'aiuto di Stato, al quale la Germania intende dare esecuzione per la ristrutturazione della WestLB AG (C 43/2008 [N 390/2008]) (in prosieguo: la «decisione 12 maggio 2009»).
- 2) Secondo motivo: sviamento di potere nonché errore di valutazione
 - A tale riguardo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha basato la propria decisione discrezionale, relativa alla concessione di una proroga del termine, su un accertamento dei fatti errato. Secondo l'opinione della ricorrente, è stata erroneamente posta a fondamento della decisione impugnata solo una richiesta di proroga del termine sino al 15 febbraio 2011 o, meglio, è stato implicitamente dichiarato che non occorre più decidere in merito ad un'ulteriore istanza di proroga del termine più lunga.

- La ricorrente contesta, inoltre, il fatto che la Commissione non abbia fatto uso della facoltà di proroga del termine espressamente prevista all'art. 2, n. 2, della decisione 12 maggio 2009, sebbene ne sussistano i presupposti. La Commissione ha invece fatto riferimento ad un diritto di proroga *sui generis* non scritto, privo di qualsiasi base normativa e i cui presupposti, in particolare, sarebbero totalmente oscuri.

3) Terzo motivo: violazione del principio di proporzionalità

- A tale riguardo, la ricorrente sostiene, tra l'altro, che la decisione della Commissione sulla liquidazione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG successivamente al 15 febbraio 2011 sarebbe sproporzionata rispetto agli svantaggi che ne derivano.

4) Quarto motivo: violazione del principio di parità di trattamento

- A tale proposito, la ricorrente sostiene che in altri casi di crisi finanziaria, nei quali agli istituti finanziari sono stati concessi aiuti sensibilmente superiori, la Commissione avrebbe concesso termini nettamente più lunghi per la cessione delle partecipazioni nonché delle società di finanziamento immobiliare.

5) Quinto motivo: violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio di buon andamento dell'amministrazione

- Nel contesto del quinto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non è legittimata ad interpretare e a decidere in merito alle istanze proposte da uno Stato membro, in senso contrario al loro esplicito tenore letterale nonché al loro significato e al loro scopo.

Ricorso proposto il 18 gennaio 2011 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori nero, beige, marrone, rosso scuro e grigio)

(Causa T-26/11)

(2011/C 72/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 novembre 2010, procedimento R 1317/2010-4;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che raffigura un motivo a quadri nei colori nero, beige, marrone, rosso scuro e grigio per prodotti delle classi 18, 24 e 25.

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, atteso che il marchio comunitario di cui trattasi sarebbe distintivo, nonché violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto dei numerosi argomenti di fatto e di diritto presentati dalla ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione

(Causa T-27/11)

(2011/C 72/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avvocati A. Rosenfeld e I. Liebach)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede

- di annullare parzialmente la decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C(2010) 9525 def., aiuto di Stato, MC 8/2009 e C-43/2009 — Germania — WestLB, nella parte in cui essa rigetta la richiesta di proroga del termine oltre il 15 febbraio 2011, presentata dalla Germania il 28 ottobre 2010, ai fini della cessione e della conclusione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG;
- in subordine, di annullare parzialmente la decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C(2010) 9525 def., aiuto di Stato, MC 8/2009 e C-43/2009 — Germania — WestLB, nella parte in cui la Commissione ha implicitamente concluso che la Germania avesse presentato esclusivamente un'unica richiesta di proroga del termine fino al 15 febbraio 2011 ai fini della cessione e della conclusione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG e che pertanto non occorresse decidere in merito ad un'ulteriore proroga del termine oltre tale data;

— di condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296, n. 2, TFUE

— Il ricorrente fa notare, a tal riguardo, che la Commissione non avrebbe esposto perché abbia ridotto ad una sola le due richieste di proroga del termine presentate dalla Germania.

— Inoltre la Commissione non avrebbe spiegato il motivo per cui non si ravviserebbero i requisiti stabiliti per una proroga del termine ex art. 2, n. 2, della decisione della Commissione 12 maggio 2009, C(2009) 3900 def. corr., relativa all'aiuto di Stato che la Germania intende concedere per la ristrutturazione della WestLB AG [C-43/2008 (N 390/2008)] (in prosieguo: la «decisione 12 maggio 2009»).

2) Secondo motivo: sviamento di potere ed errore di valutazione

— Il ricorrente sottolinea in tale contesto che la Commissione fonderebbe su un erroneo accertamento dei fatti l'esercizio del suo potere discrezionale relativo alla concessione di una proroga del termine. Il ricorrente ritiene che, a fondamento della decisione impugnata, verrebbe posta erroneamente solo una richiesta di proroga fino al 15 febbraio 2011 ovvero che verrebbe implicitamente constatato che non è più necessario decidere in ordine ad un'ulteriore richiesta di un termine più lungo.

— Il ricorrente afferma inoltre che la Commissione non avrebbe esercitato la facoltà di proroga del termine espressamente prevista dall'art. 2, n. 2, della decisione 12 maggio 2009, sebbene ne sussistessero i requisiti. La Commissione avrebbe invece fatto ricorso ad un diritto non scritto di proroga *sui generis*, privo di fondamento giuridico e i cui requisiti dettagliati sarebbero del tutto oscuri.

3) Terzo motivo: violazione del principio di proporzionalità

— Il ricorrente fa notare al riguardo, inter alia, che la decisione della Commissione relativa alla sospensione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG dopo il 15 febbraio 2011 sia sproporzionata rispetto agli svantaggi che ne scaturiscono.

4) Quarto motivo: violazione del principio di parità di trattamento

— In tale contesto viene sottolineato che, in altri casi di crisi economica, in cui sarebbero stati conferiti alle isti-

tuzioni finanziarie aiuti sensibilmente più consistenti, la Commissione avrebbe concesso termini significativamente più lunghi al fine della cessione di partecipazioni e anche a società di finanziamento immobiliare.

5) Quinto motivo: violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio di buona amministrazione

— Il ricorrente sostiene, nell'ambito del quinto motivo di ricorso, che non spetta alla Commissione interpretare e decidere su richieste formulate da uno Stato membro in contrasto con il loro tenore letterale espresso, nonché con la loro ratio.

Ricorso proposto il 23 gennaio 2011 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione

(Causa T-28/11)

(2011/C 72/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Smeets)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare in toto o in parte la decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 def.

— in subordine, ridurre l'ammenda comminata alla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Ricorso proposto a norma dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») (già art. 230 CE), avente ad oggetto il riesame e l'annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 101 TFUE (già art. 81 CE), nonché dell'art. 53 dell'Accordo SEE e dell'art. 8 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39.258 Airfreight), adottata nei confronti della KLM N.V.; e, in subordine, la riduzione dell'ammenda inflitta ai sensi dell'art. 261 TFUE (già art. 229 CE).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

- 1) Primo motivo, relativo alla mancanza di motivazione della decisione impugnata ai sensi dell'art. 296 TFUE e dell'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al riguardo, la ricorrente adduce i seguenti argomenti:
- sussistono incoerenze sostanziali tra il dispositivo e la motivazione della decisione;
 - le incoerenze tra il dispositivo e la motivazione della decisione impediscono l'esercizio di un controllo efficace da parte del Tribunale;
 - le incoerenze e la mancanza di chiarezza della motivazione riguardo a: i) alla portata dell'infrazione e ai destinatari della decisione, ii) alla mancata imposizione di maggiorazioni e iii) all'introduzione di una soprattassa per il combustibile precludono l'esercizio di un controllo efficace da parte del Tribunale;
 - le incoerenze e la mancanza di chiarezza nella motivazione riguardo all'applicazione degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 e all'imposizione delle ammende, impediscono l'esercizio di un controllo effettivo da parte del Tribunale.
- 2) Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la decisione è stata presa in violazione del diritto ad un processo equo ai sensi degli artt. 41, 47, 48, 49 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al riguardo, essa avanza i seguenti argomenti:
- la Commissione ha violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata, il diritto ad un equo processo e il principio della presunzione di innocenza ai sensi degli artt. 41, n. 2, lett. a), 47 e 48 della Carta, avendo omesso di ascoltare i destinatari in merito ai cambiamenti intervenuti rispetto alla portata della controversia ed al numero dei destinatari;
 - violazione del principio della legalità e della proporzionalità dell'ammenda ai sensi dell'art. 49 della Carta, avendo incluso l'intero fatturato della KLM Cargo nel volume delle vendite ai sensi degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006, nonché violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata in proposito;
 - violazione del principio della legalità e della proporzionalità dell'ammenda ai sensi dell'art. 49 della Carta e violazione del principio del *ne bis in idem*, di cui all'art. 50 della Carta medesima, avendo incluso le vendite al di fuori del SEE nel valore delle vendite ai sensi degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006, e non avendo rispettato il diritto della ricorrente di essere ascoltata in proposito.
- 3) Terzo motivo di ricorso, in cui la ricorrente deduce che l'ammenda è stata calcolata in violazione dell'art. 101 TFUE, dell'art. 23 del regolamento 1/2003 ⁽¹⁾ e degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006, in quanto:
- gli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 non consentono di includere nel valore delle vendite, le vendite che non siano direttamente o indirettamente connesse con l'infrazione;
 - gli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 non consentono di basare il calcolo dell'ammenda sulle vendite al di fuori del SEE.
- 4) Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce che la fissazione delle ammende ai sensi degli Orientamenti del 2006 è manifestamente errata e viola i principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e della parità di trattamento. Al riguardo, essa avanza i seguenti argomenti:
- è manifestamente erroneo, nonché contrario ai principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e della parità di trattamento, sostenere che le vendite collegate direttamente o indirettamente all'infrazione sono tutte le vendite realizzate dalla KLM Cargo;
 - è manifestamente erroneo, nonché contrario ai principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e della parità di trattamento, sostenere che le vendite collegate direttamente o indirettamente all'infrazione debbano includere le vendite realizzate dalla KLM Cargo al di fuori del SEE;
 - è manifestamente erroneo nonché contrario ai principi di proporzionalità e della parità di trattamento stabilire la gravità dell'infrazione senza tenere conto della natura delle maggiorazioni nonché determinare sia il valore delle vendite che la gravità dell'infrazione in base alla portata complessiva di quest'ultima;
 - è manifestamente erroneo e contrario ai principi di proporzionalità e della parità di trattamento stabilire l'importo addizionale dell'ammenda («entry fee», importo addizionale deterrente) indipendentemente dalla durata dell'infrazione;
 - è manifestamente erroneo e contrario ai principi di proporzionalità e della parità di trattamento fissare una riduzione dell'ammenda al 15 % in ragione dell'intervento del governo.
-
- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

**Ricorso proposto il 20 gennaio 2011 — Fraas/UAMI
(motivo a quadri nei colori rosa, viola, beige e grigio scuro)****(Causa T-31/11)**

(2011/C 72/49)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 novembre 2010, procedimento R 1284/2010-4;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che raffigura un motivo a quadri nei colori rosa, viola, beige e grigio scuro per prodotti delle classi 18, 24 e 25.

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, atteso che il marchio comunitario di cui trattasi sarebbe distintivo, nonché violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto dei numerosi argomenti di fatto e di diritto presentati dalla ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Cathay Pacific Airways/Commissione**(Causa T-38/11)**

(2011/C 72/50)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Cathay Pacific Airways Ltd (rappresentanti: D. Vaughan, QC, R. Kreisberger, Barrister, B. Bär-Bouyssièrè, lawyer, e M. Rees, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia

- Annullare l'art. 2 della decisione della Commissione nella parte riguardante la ricorrente;
- annullare l'art. 3 della decisione della Commissione nella parte riguardante la ricorrente;
- annullare l'art. 5 della decisione della Commissione nella parte in cui infligge alla Cathay Pacific un'ammenda di EUR 57 120 000 o, in subordine, ridurne l'importo;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 def. (caso COMP/39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui la Commissione ha ritenuto la ricorrente responsabile della violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 SEE per aver coordinato vari elementi dei prezzi da applicare per i servizi di trasporto aereo in relazione (i) ai sovrapprezzi per il carburante, (ii) ai sovrapprezzi per i dispositivi di sicurezza e (iii) al mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi, sulle tratte (i) tra gli aeroporti all'interno del SEE e gli aeroporti al di fuori del SEE e (ii) tra gli aeroporti di paesi che sono parti contraenti dell'accordo SEE ma non Stati membri e paesi terzi. In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento o una riduzione sostanziale dell'ammenda inflittale.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi:

- 1) Il primo motivo riguarda un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione che la Commissione avrebbe commesso laddove ha ritenuto che la ricorrente abbia partecipato a un'infrazione unica e continuata a livello mondiale. La maggior parte dei fatti riportati nella decisione a carico della ricorrente:
 - non costituisce una violazione in quanto riguarda lo scambio di informazioni pubblicamente disponibili o
 - si inserisce in una procedura collettiva autorizzata di approvazione normativa o
 - si è svolta al di fuori del periodo dell'infrazione o esula dall'ambito di competenza della Commissione.

Inoltre, la Commissione non ha dimostrato che le attività della ricorrente riportate nella decisione siano tali da comprovare che essa abbia aderito a un piano comune nel perseguimento di un obiettivo comune.

2) Il secondo motivo è relativo a un errore di diritto e a un manifesto errore di valutazione che la Commissione ha commesso laddove ha ritenuto che la ricorrente non fosse tenuta a partecipare alla procedura di domanda collettiva per chiedere l'approvazione dei sovrapprezzi da parte del Civil Aviation Department (CAD) della Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) della Repubblica popolare cinese (RPC). Come chiarito dal CAD di Hong Kong nella sua lettera al presidente della Commissione europea in data 3 settembre 2009, i vettori erano tenuti a concordare i dettagli delle domande collettive, compreso l'importo del sovrapprezzo per il quale veniva chiesta l'approvazione, ed erano vincolati ad addebitare i sovrapprezzi fissati dal CAD.

3) Il terzo motivo riguarda un errore di diritto che la Commissione ha commesso laddove ha ritenuto che la limitazione della responsabilità per l'obbligo imposto dallo Stato non si applichi alla condotta della ricorrente a Hong Kong (e in India, Sri Lanka, Giappone, Filippine e Singapore), nonché ritenendo, in modo palesemente viziato, che il comportamento della ricorrente costituisca una violazione dell'art. 101 TFUE.

4) Il quarto motivo attiene ad un manifesto errore di diritto che la Commissione ha commesso nell'accertamento della violazione, in quanto tale azione costituisce un'ingerenza diretta nella gestione interna di Hong Kong, in tal modo:

— violando il principio di diritto pubblico internazionale di non ingerenza o di rispetto tra le nazioni e

— dando origine a un conflitto diretto di giurisdizioni che viola il principio della certezza del diritto.

5) Il quinto motivo attiene ad un errore di diritto che la Commissione ha commesso nella valutazione del regime normativo vigente a Hong Kong rispetto al corrispondente sistema normativo vigente a Dubai. Essa avrebbe dovuto escludere la Cathay Pacific e Hong Kong analogamente all'esclusione di Dubai dall'ambito dell'infrazione.

6) Il sesto motivo è relativo a un errore di diritto che la Commissione ha commesso nel ritenere che le attività della ricorrente a Hong Kong, e nelle altre giurisdizioni regolamentate esterne all'UE, potessero aver avuto per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nell'UE/SEE. La Commissione, inoltre, non ha affermato che l'infrazione ha avuto effetti anticoncorrenziali.

7) Il settimo motivo riguarda il fatto che, in relazione ai voli in arrivo nel SEE da Hong Kong e da altre giurisdizioni di paesi

terzi, la Commissione non è competente ad accertare la violazione dell'art. 101 TFUE né a infliggere ammende, in assenza di alcun effetto sulla concorrenza all'interno dell'UE né sul commercio tra Stati membri.

8) Con l'ottavo motivo la ricorrente deduce che, anche qualora la presunta violazione riguardante la richiedente non venisse annullata, l'ammenda deve essere comunque annullata o ridotta. Il valore delle vendite preso in considerazione dalla Commissione è manifestamente eccessivo e la Commissione ha omesso di tenere conto del livello individuale di partecipazione della ricorrente. Quest'ultima invita il Tribunale a esercitare la sua competenza giurisdizionale di merito ai sensi dell'art. 261 TFUE infliggendo un'ammenda simbolica ovvero riducendo l'ammenda in misura sostanziale.

Ordinanza del Tribunale 10 gennaio 2011 — Labate/Commissione

(Causa T-389/09) ⁽¹⁾

(2011/C 72/51)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19.12.2009.

Ordinanza del Tribunale 12 gennaio 2011 — Maximuscle/UAMI — Foreign Supplement Trademark (GAKIC)

(Causa T-198/10) ⁽¹⁾

(2011/C 72/52)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 179 del 3.7.2010.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 20 gennaio 2011 — Strack/Commissione

(Causa F-121/07) ⁽¹⁾

[Funzione pubblica — Funzionari — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Competenza del Tribunale — Ricevibilità — Atto che arreca pregiudizio]

(2011/C 72/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Funzione pubblica — Annullamento di varie decisioni della Commissione che negano l'accesso diretto e integrale ai diversi dati e documenti riguardanti il ricorrente — Domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 315 del 22.12.2007, pag. 50.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 20 gennaio 2011 — Strack/Commissione

(Causa F-132/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Artt. 17, 17 bis e 19 dello Statuto — Domanda di autorizzazione alla divulgazione di documenti — Domanda di autorizzazione alla pubblicazione di un testo — Domanda di autorizzazione all'utilizzo degli accertamenti dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali — Ricevibilità)

(2011/C 72/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Funzione pubblica — Annullamento di diverse decisioni della Commissione che respingono la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione, da un lato, alla pubblicazione di alcuni documenti e, dall'altro, alla proposizione di una denuncia nei confronti di (ex) commissari e agenti della Commissione — Domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Strack è condannato alla totalità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 107 del 26.4.2008, pag. 44.

Ricorso proposto il 22 ottobre 2010 — Gross e a./Corte di giustizia

(Causa F-106/10)

(2011/C 72/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ivo Gross (Lussemburgo, Lussemburgo) e altri (rappresentante: avv. J. Kayser)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni riprese nei fogli di conguaglio integrativo delle retribuzioni dei ricorrenti per il periodo luglio-dicembre 2009 e nei loro fogli paga emessi dal 1° gennaio 2010, nell'ambito dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (EU, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare le decisioni dell'APN relative all'adeguamento delle retribuzioni dei ricorrenti, quali riprese nei fogli di adeguamento retroattivo delle retribuzioni 12/2009, distribuiti nel 2010, nei fogli paga 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 e in tutti quelli successivamente emessi sino alla data della decisione che ponga definitivamente fine al presente procedimento, nella parte in cui applicano illegittimamente un tasso di adeguamento della retribuzione dell'1,85 % in luogo del tasso del 3,7 %;

- Condannare la Corte di giustizia dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 2 novembre 2010 — AT/EACEA

(Causa F-113/10)

(2011/C 72/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AT (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Agenzia esecutiva «istruzione, audiovisivi e cultura»

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda, in primo luogo, di annullare il rapporto sull'evoluzione di carriera del ricorrente per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2008, in secondo luogo, di annullare la decisione dell'autorità autorizzata a stipulare i contratti che risolve il contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente prima della scadenza e, in terzo luogo, domande di risarcimento del danno subito

Conclusioni del ricorrente

- annullare il rapporto sull'evoluzione di carriera del ricorrente, come adottato con decisione dell'autorità autorizzata a stipulare i contratti in data 29 ottobre 2009;
- annullare la decisione dell'autorità autorizzata a stipulare i contratti in data 12 febbraio 2010, con cui essa ha risolto il contratto di assunzione del ricorrente; e, se necessario,
- annullare la decisione dell'autorità autorizzata a stipulare i contratti che respinge i reclami introdotti dal ricorrente contro il suo rapporto sull'evoluzione di carriera 2008 e la decisione di risoluzione; condannare l'EACEA al pagamento di un importo non inferiore a quello della retribuzione del ricorrente (e di tutti i benefici previsti dal RAA) calcolato a partire dalla cessazione dalle funzioni il 12 febbraio 2010 e fino alla data della sua reintegrazione all'interno dell'Agenzia che avverrà in seguito all'annullamento della decisione di risoluzione, in risarcimento del danno professionale e finanziario, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data dell'emananda sentenza;
- condannare l'EACE al pagamento di una somma fissata provvisoriamente a EUR 10 000, in risarcimento del danno

fisico, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data dell'emananda sentenza;

- condannare l'EACE al pagamento di una somma fissata provvisoriamente e ex aequo et bono a EURO 50 000, in risarcimento del danno morale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data dell'emananda sentenza;
- in ogni caso, condannare l'EACE al pagamento di una somma fissata provvisoriamente e ex aequo et bono a EURO 10 000, in risarcimento del danno subito in seguito al superamento del termine ragionevole nella definizione del REC 2008, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data dell'emananda sentenza;
- condannare la EACEA alle spese.

Ricorso proposto il 15 novembre 2010 — AR/Commissione

(Causa F-120/10)

(2011/C 72/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AR (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodriguez, C. Bernard-Glanz e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell'EPSO di escludere la parte ricorrente dalla procedura relativa al concorso interno COM/INT/EU2/10/AD5 per amministratori di cittadinanza bulgara o romena a causa del mancato superamento dei test di accesso, nonché della decisione sul reclamo che autorizza la ricorrente a sottoporsi nuovamente ai test di accesso al concorso summenzionato.

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 31 marzo 2010 di escludere la parte ricorrente dal concorso interno COM/INT/EU2/10/AD5 per consentire alla ricorrente di partecipare alle prove;
- annullare la decisione adottata in data 3 agosto 2010 dall'Autorità investita del potere di nomina in quanto non accoglie nel merito il reclamo della parte ricorrente;

- chiedere alla Commissione, qualora ve ne sia la necessità, di disporre della lista delle domande poste e delle risposte fornite in occasione dei test presentati a Bruxelles il 5 marzo 2010 alle ore 13, tramite un provvedimento di istruzione o di organizzazione del procedimento,
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 15 dicembre 2010 — Bömcke/BEI**(Causa F-127/10)**

(2011/C 72/58)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Eberhard Bömcke (Athus, Belgio) (rappresentante: D. Lagasse, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento dell'elezione del rappresentante del personale della BEI annunciata dalla commissione elettorale della BEI l'8 dicembre 2010.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare l'elezione del rappresentante di tutto il personale della BEI, annunciata dalla commissione elettorale della BEI l'8 dicembre 2010, e della decisione 10 dicembre 2010 della commissione elettorale della BEI che respinge il reclamo presentato dal ricorrente il 9 dicembre 2010, in conformità dell'art. 17, allegato IV, della convenzione relativa alla rappresentanza del personale della BEI;
- condannare la BEI alle spese.

Ricorso proposto il 6 gennaio 2011 — Soukup/Commissione**(Causa F-1/11)**

(2011/C 72/59)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Zdenek Soukup (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: E. Boigelot e S. Woog, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione del concorso generale EPSO/AD/144/09 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva e della decisione di iscrivere un altro candidato in tale elenco, nonché risarcimento del danno morale e materiale subito.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della commissione del concorso generale EPSO/AD/144/09 del 27 aprile 2010, adottata in seguito a riesame della prova orale del ricorrente, che conferma i suoi risultati in questa prova, cioè un punteggio inferiore al minimo richiesto e, di conseguenza, la decisione di non iscriverlo nell'elenco di riserva;
- annullare la decisione della commissione del concorso generale EPSO/AD/144/09 di ammettere un altro candidato alle prove scritte e orali e successivamente di iscriverlo nell'elenco di riserva di detto concorso;
- annullare tutte le operazioni compiute dalla commissione a partire dalla fase in cui sono intervenute le irregolarità denunciate;
- condannare la convenuta al pagamento dell'importo di EUR 25 000, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale, nonché del pregiudizio alla carriera del ricorrente, con riserva di aumento o riduzione in corso di causa, maggiorato degli interessi al tasso del 7 % annuo a partire dal 28 giugno 2010, data del reclamo;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Descamps/Commissione**(Causa F-2/11)**

(2011/C 72/60)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Eric Descamps (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di licenziare il ricorrente al termine del periodo di prova nonché risarcimento del danno arrecatogli da tale decisione.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione adottata il 1° marzo 2010 dal direttore della direzione HR.B-Processi RH Centrali 1: carriera, direzione generale risorse umane e sicurezza della Commissione europea, nella sua qualità di autorità investita del potere di nomina, di procedere al licenziamento del ricorrente con effetto a partire dal 31 marzo 2010;
- annullare, per quanto necessario, la decisione in data 24 settembre 2010 che respinge il reclamo;
- di conseguenza reintegrare il ricorrente nelle sue funzioni di qualità di funzionario di ruolo a partire dal 1° aprile 2010 e attribuirgli l'importo delle retribuzioni che avrebbe dovuto

percepire come funzionario di ruolo a partire da tale data, compresi tutti i diritti derivati (tra cui i diritti a pensione), che stima in un importo fissato provvisoriamente e ex æquo et bono a EUR 39 600;

- condannare la convenuta al pagamento di un importo fissato provvisoriamente e ex æquo et bono a EUR 10 000, in riparazione del danno morale;
 - condannare la convenuta al pagamento di interessi di mora sul capitale così determinato;
 - condannare la Commissione europea alle spese.
-

RETTIFICHE**Rettifica della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa T-507/10**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 13 del 15 gennaio 2011, pag 28)

(2011/C 72/03)

La comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa T-507/10, Uspaskich/Parlamento va letta come segue:

Ricorso proposto il 28 ottobre 2010 — Viktor Uspaskich/Parlamento europeo

(Causa T-507/10)

(2011/C 13/55)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Viktor Uspaskich (Kėdainiai, Lituania) (rappresentanti: Vytautas Sviderskis, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del Parlamento europeo 7 settembre 2010, n. P7_TA (2010)0296, sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich;
- Condannare il convenuto al pagamento di EUR 10 000 per i danni immateriali sofferti;
- Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il convenuto ha violato i suoi diritti della difesa e il principio della buona amministrazione nel procedimento 2009/2147 (IMM). Il Parlamento europeo ha rifiutato di sentire il ricorrente durante il procedimento concernente la revoca della sua immunità, e ciò sia in sede di Commissione giuridica, sia in occasione della seduta plenaria. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto della maggioranza degli argomenti del ricorrente né si sarebbe data loro risposta.

In secondo luogo, il Parlamento europeo avrebbe adottato la decisione impugnata su di un errato fondamento giuridico e ha violato l'art. 9, primo comma, lett. a), del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in quanto si è basato su di un'interpretazione chiaramente erronea dei nn. 1 e 2 dell'art. 62 della Costituzione lituana. Il ricorrente fa riferimento alla sentenza del Tribunale 19 marzo 2010, causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento, nella quale il Tribunale ha dichiarato che in tale fattispecie si era verificata una violazione analoga ad opera del Parlamento europeo.

In terzo luogo, il convenuto ha omesso di rispettare il principio del *fumus persecutionis* e ha commesso un manifesto errore di valutazione nel suo esame. Il convenuto si è discostato interamente dalle sue precedenti decisioni relative al *fumus persecutionis*. Inoltre, il Parlamento europeo ha trascurato di tener conto della circostanza che, all'epoca della decisione di avviare un procedimento penale, un esponente politico non era responsabile per le violazioni relative all'amministrazione, e che la documentazione attinente alle indagini preliminari era stata pubblicata.

In quarto luogo, il convenuto ha violato il diritto del ricorrente di proporre una richiesta in difesa della sua immunità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Parlamento europeo. Detta istituzione ha rifiutato di prendere in esame la richiesta del ricorrente che difendeva la propria immunità adducendo che la misura che gli impone il pagamento di una cauzione di EUR 436 000 è sproporzionata all'ammenda massima comminabile per il reato di cui è accusato.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT